



**XXI RAPPORTO
SULL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA E
REGOLAMENTARE
DELLA REGIONE LAZIO
1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2025
(*XII legislatura*)**

La presente pubblicazione è stata curata e redatta da

Dott. Francesco Drago

Dott.ssa Alessandra Tartaglia

Attività di ricerca e documentazione

Dott.ssa Antonella de Santis

Redazione delle sintesi

Dott.ssa Laura Bruni

Dott.ssa Paola Carra

Dott.ssa Antonella de Santis

Dott.ssa Ida Maietta

Dott. Giovanni Pagliaro

Dott.ssa Anastasia Sciubba Di Nunzio

Dott.ssa Alessandra Tartaglia

Dott.ssa Paola Tiburzi

Dott.ssa Letizia Tocca

Dott. Daniele Carofei

Dott.ssa Alessia Dadamo

Dott.ssa Miriam Grammauta

Dott. Giovanni Santi

Sommario

PREFAZIONE	4
PREMESSA	6
PARTE PRIMA.....	8
L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA	8
Capitolo Primo	9
Le linee di tendenza della produzione legislativa regionale	9
1. La produzione legislativa	9
2. L'iniziativa legislativa	15
2.1 Titolarità dell'iniziativa legislativa	15
2.2 Dati sulle proposte di legge	18
2.3 Tasso di successo	19
3. La durata dell'iter legislativo.....	21
3.1 Entrata in vigore	27
4. La dimensione delle leggi regionali.....	28
Capitolo Secondo	30
La classificazione della produzione legislativa regionale e la relativa attuazione	30
1. La fonte giuridica della potestà legislativa	30
2. Gli ambiti materiali delle leggi.....	35
3. La tipologia normativa	41
4. La tecnica redazionale	47
5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo.....	49
6. Leggi statutarie e legislazione di attuazione dello Statuto	50
7. L'attuazione della normativa dell'Unione europea	52
8. Attuazione delle leggi regionali.....	54
9. La funzione di monitoraggio e valutazione	55
10. Rapporti Giunta-Consiglio	58
11. Deliberazioni consiliari	60
Capitolo Terzo.....	63
I profili sostanziali delle leggi regionali.....	63
1. Descrizione sintetica delle leggi regionali	63
1.1 Macrosettore C – Territorio ambiente e infrastrutture.....	63
1.1.1 Leggi regionali in materia di territorio e urbanistica	63
1.1.2 Leggi regionali in materia di protezione della natura, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	71
1.2 Macrosettore D – Servizi alla persona e alla comunità	73
1.1.3 Leggi regionali in materia di tutela della salute.....	73
1.1.4 Leggi regionali in materia di servizi sociali.....	75
1.4 Macrosettore E – Finanza regionale.....	77
1.4.1 Leggi regionali in materia di bilancio	77
1.5 Macrosettore F – Diversi settori.....	93
Capitolo Quarto.....	105
Il contenzioso costituzionale	105
1. Le leggi regionali impugnate dal Governo e legislazione statale impugnata dalla Regione. Precontenzioso.....	105
PARTE SECONDA.....	108
L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE	108
1. Le linee di tendenza della produzione regolamentare regionale.....	109
APPENDICE.....	118
ALLEGATO 1	119

ALLEGATO 2	121
ALLEGATO 3	125
ALLEGATO 4	128
ALLEGATO 5	130
ALLEGATO 6	134
ALLEGATO 7	139

PREFAZIONE

Il Rapporto annuale è giunto alla XXI edizione e rappresenta una valida opportunità per conoscere in maniera dettagliata e precisa l'attività normativa del Consiglio regionale, in questo caso relativa all'anno 2025.

Un testo che riporta numeri, dati, osservazioni, e costituisce un importante e interessante strumento di conoscenza e diffusione.

Per questo ringrazio l'Area "Affari legislativi" che ha curato la redazione di questo importante documento, con professionalità e competenza.

Diffondere e far conoscere le attività che si svolgono sono tra gli obiettivi che stiamo portando avanti, come Consiglio regionale, anche al di là dell'aspetto strettamente tecnico e normativo.

Abbiamo ospitato le scuole, proprio per ridurre quella distanza tra istituzioni e cittadinanza, illustrando quali sono ruoli, funzioni, sedi e luoghi del Consiglio regionale, educando allo stesso tempo i ragazzi alla partecipazione attiva.

Il Consiglio regionale deve essere la Casa dei Comuni, dove affrontare le istanze degli amministratori locali, che sono il primo livello istituzionale per i cittadini.

Il Lazio ha 378 Comuni: dalla Capitale d'Italia al litorale, dalle aree interne ai piccoli comuni fino alle isole. Ognuno di essi ha istanze e peculiarità differenti.

Stiamo proseguendo i corsi di formazione in europrogettazione rivolti ai dipendenti degli enti locali, insieme a DiSCo Lazio e in collaborazione con Anci Lazio, per supportare le amministrazioni territoriali nell'accesso ai fondi europei.

Stiamo proseguendo, inoltre, il programma gratuito di prevenzione "Un Consiglio in Salute", educando allo stesso tempo a sani e corretti stili di vita.

La Pisana, poi, ospita convegni, incontri su varie tematiche, di profondo valore e interesse, a dimostrazione di quanto la sede del Consiglio regionale debba

essere un riferimento, un luogo di incontro, di dialogo e confronto, per cittadini, associazioni, mondo del lavoro e categorie.

Concludo, dunque, nel ringraziare coloro che hanno redatto questo testo e tutto il personale che ogni giorno con il proprio contributo consente lo svolgimento delle varie attività, portando avanti la macchina amministrativa con dedizione e competenza.

Antonello Aurigemma

Presidente del Consiglio regionale

PREMESSA

Finalità del Rapporto sulla legislazione è di rappresentare e descrivere il quadro complessivo dell'attività legislativa e regolamentare della Regione nel corso dell'anno di riferimento.

Il presente Rapporto, giunto alla XXI edizione, copre l'intervallo temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, periodo che coincide con il terzo anno della XII legislatura.

Come di consueto, il Rapporto attraverso l'analisi di elementi sia quantitativi che qualitativi, oltre ad offrire una adeguata informazione sullo stato della legislazione, è uno strumento operativo finalizzato a facilitare la comprensione dei meccanismi sottesi al processo legislativo e delle correlate dinamiche politico-istituzionali.

Con l'ausilio di grafici e tabelle che consentono di raffigurare e riassumere in modo chiaro e immediato i dati raccolti, il Rapporto analizza sistematicamente la produzione legislativa e regolamentare del 2025, monitorandone l'andamento anche sulla base dei raffronti con i dati della produzione legislativa degli anni precedenti e attraverso una comparazione dei dati relativi ai diversi anni consente anche una analisi di carattere statistico.

Il Rapporto è redatto dall'Area "Affari legislativi" del Consiglio regionale che, prestando assistenza dal momento dell'elaborazione di una proposta di legge fino al coordinamento formale dei testi approvati, possono avere una visione completa dell'intero *iter* legislativo.

Il Rapporto è, come di consueto, suddiviso in due parti: l'attività legislativa e l'attività regolamentare.

La prima parte, che si articola in quattro capitoli, analizza la produzione legislativa sotto diversi profili.

Nel primo capitolo sono raccolti e approfonditi i dati relativi al numero delle leggi, al relativo “grado di successo” delle proposte di legge presentate e approvate nella medesima annualità, e ai soggetti titolari dell’iniziativa nonché quelli relativi alle “dimensioni” delle leggi e alla durata dell’*iter legis*.

Nel secondo Capitolo le leggi sono classificate in base al tipo di potestà esercitata, ai settori interessati, alla tipologia normativa, alla tecnica redazionale impiegata, alla presenza di strumenti di riordino normativo e di semplificazione.

Particolare attenzione è, inoltre, riservata ai provvedimenti attuativi dello Statuto e della normativa dell’Unione europea.

Un *focus* è dedicato al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alle relative attività. Sono inoltre forniti i dati relativi agli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, oltre a quelli delle deliberazioni consiliari approvate.

Il terzo capitolo è riservato ai profili sostanziali delle leggi che, con una descrizione sintetica dei contenuti, sono aggregate per macrosettori e per materie.

Relativamente al contenzioso costituzionale di interesse regionale, trattato nel quarto capitolo, pur non essendo stati promossi ricorsi alla Corte costituzionale, sono riportati, in maniera schematica, gli impegni assunti dal Presidente della Regione con il Governo per modificare leggi regionali oggetto di osservazioni da parte degli uffici ministeriali.

La seconda parte del Rapporto esamina l’attività regolamentare della Giunta regionale, con particolare attenzione alla diversa tipologia dei regolamenti adottati, alla tecnica redazionale, alla loro dimensione ed articolazione nonché agli ambiti materiali interessati.

La Segretaria Generale

Dr.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

PARTE PRIMA

L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Capitolo Primo

Le linee di tendenza della produzione legislativa regionale

1. La produzione legislativa

Il presente Rapporto, giunto alla XXI edizione, si riferisce alla legislazione approvata nel corso del 2025.

In particolare, sono analizzate, sotto diversi profili, la produzione legislativa e regolamentare del 2025 e le altre attività istituzionali del Consiglio regionale, con un *focus* specifico sul contenzioso costituzionale, sebbene sostanzialmente ridotto per via della fase precontenziosa.

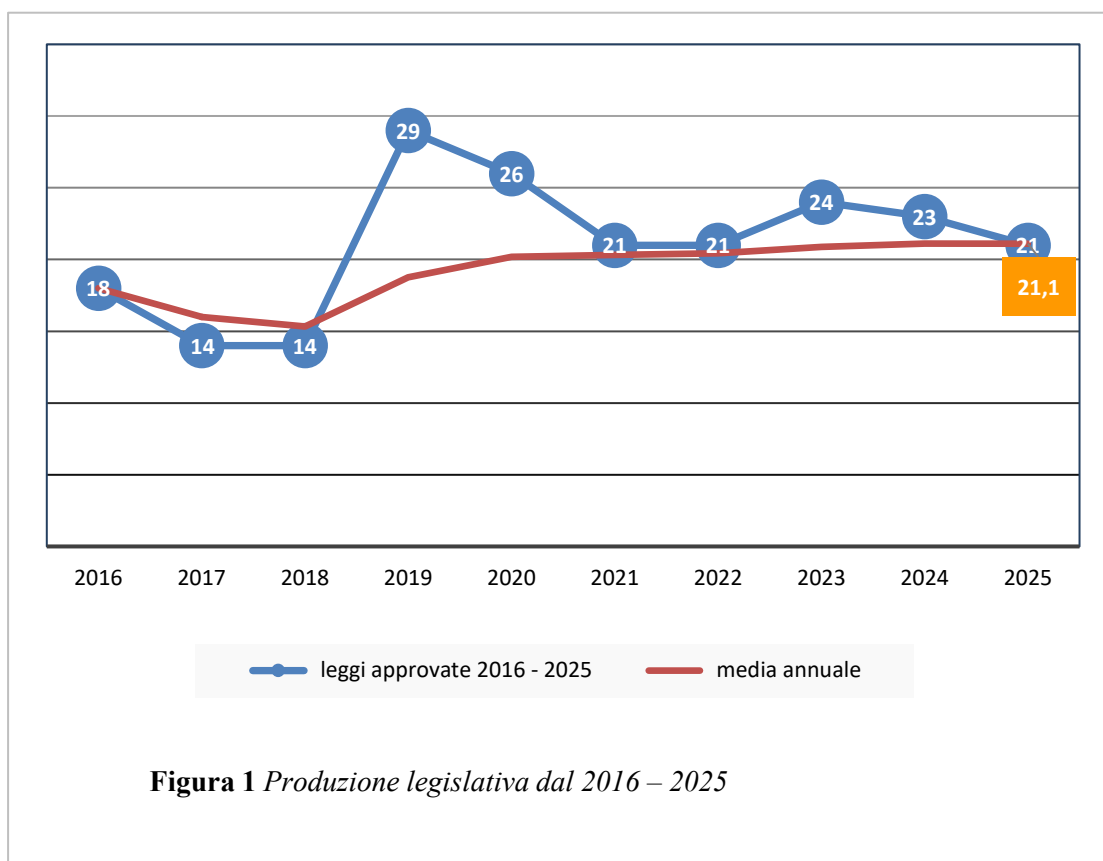
Nel complesso le leggi approvate nell'anno 2025 sono **21**, due in meno rispetto alle 23 del 2024, in linea rispetto alle 21 leggi approvate nel corso del 2021 e del 2022.



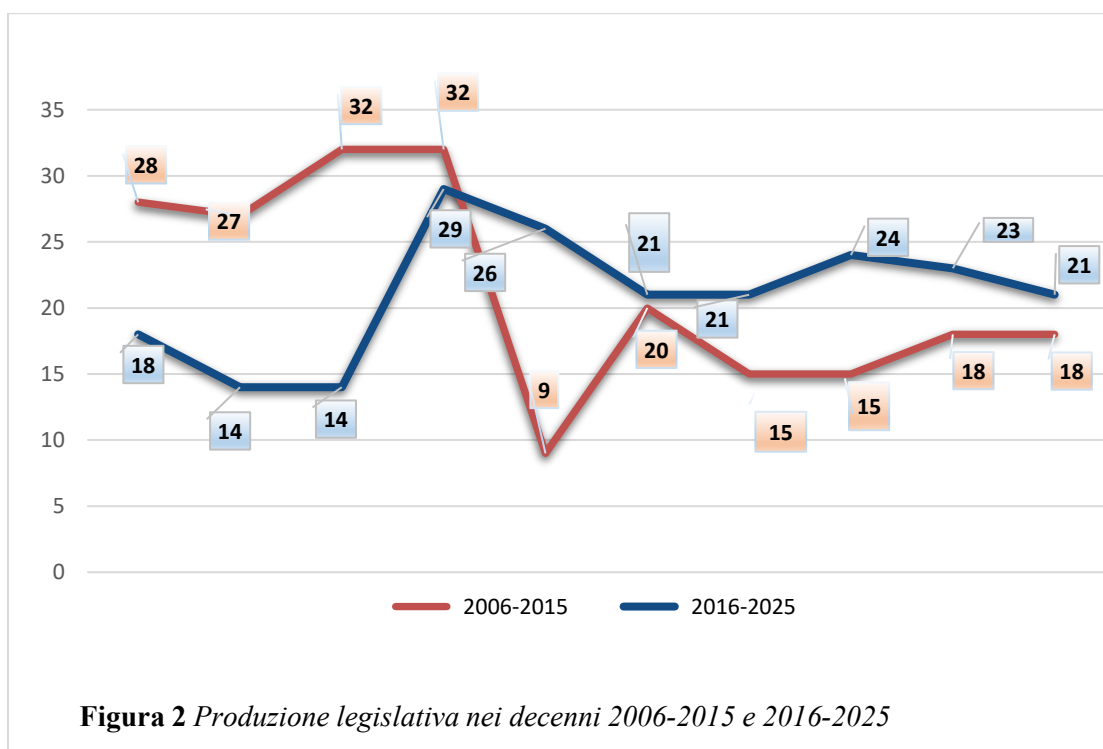
Rispetto alle precedenti legislature, il raffronto con il numero di leggi approvate nel terzo anno, pone la XII legislatura in una posizione intermedia per numero di leggi approvate.

Infatti, si va dalle 27 leggi approvate nella VIII legislatura, alle 16 leggi approvate nel corso della IX legislatura, per passare alle 18 leggi della X e alle 26 leggi della XI legislatura.

Come risulta dal grafico riportato in figura 1, l'anno 2025 si pone sostanzialmente al pari della media dell'ultimo decennio che è pari a 21,1 leggi.



Di seguito si riporta il raffronto tra il decennio 2006-2015 e il decennio 2016-2025 (figura 2).



Anche nel 2025, terzo anno della legislatura, si registra, sebbene in forma leggermente ridotta, un notevole aumento del numero di leggi riconducibili alla materia del bilancio.

Infatti, come già accaduto nel 2024, si assiste ad un significativo aumento del numero di provvedimenti riconducibili alla materia del bilancio, dal momento che ben 13 leggi appartengono al macrosettore “Finanza regionale” (E), come verrà analizzato nel paragrafo 2 del Capitolo Secondo.

Inoltre, soprattutto in questa legislatura, è invalsa la prassi di utilizzare le leggi di bilancio come strumento per veicolare disposizioni estranee alla materia del bilancio. Ed infatti, il numero delle leggi di bilancio al cui interno sono presenti disposizioni estranee alla materia sono 8 (*l.r. 2/2025; l.r. 4/2025; l.r. 6/2025; l.r. 9/2025; l.r. 15/2025, l.r. 17/2025; l.r. 19/2025; l.r. 20/2025*).

Raffrontando il numero di leggi approvate nei due ultimi decenni, emerge che il numero complessivo delle leggi approvate tra il 2006 e il 2015 è pari a 214 (ivi comprese due leggi statutarie¹), con una media annuale di 21,4 leggi; mentre tra il 2016 e il 2025 il totale delle leggi è 211, con una media annuale pari a 21,1.

La dimensione delle 21 leggi approvate nel **2025** è pari a 281 articoli e 757 commi.

Prendendo sempre a raffronto i due decenni, 2006-2015 e 2016-2025, ma questa volta con riferimento al **numero di articoli e commi approvati**, emerge che nel primo decennio sono stati “prodotti” complessivamente 2.641 articoli e 7.991 commi, nel secondo decennio 2.771 articoli e 8.364 commi.²

¹ La legge statutaria 4 ottobre 2012, n. 1 “Modifiche all’articolo 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)” e la legge statutaria 14 ottobre 2013, n. 1 “Modifiche alla legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio).

² Con una media, nel decennio 2006-2015, di 264,1 articoli e 799,1 commi, mentre nel decennio 2016-2025 la media è di 277,1 per gli articoli e di 836,4 per i commi.

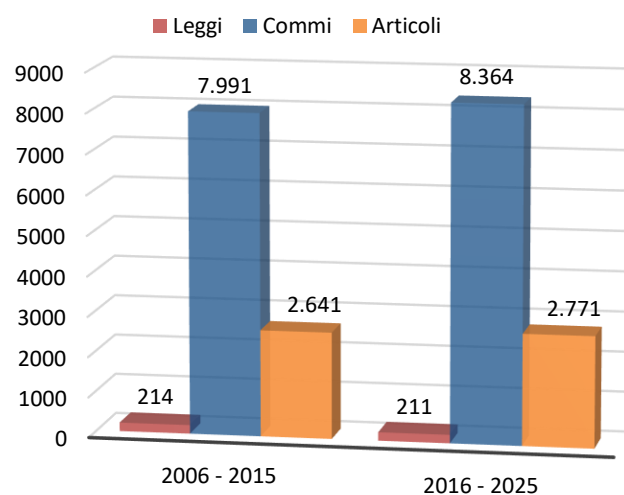


Figura 3 *Raffronto nei decenni 2006-2015 e 2016-2025 del totale delle leggi, degli articoli e dei commi*

Se si analizza il numero di articoli “prodotti” in relazione a ciascuna delle leggi approvate nell’anno di riferimento, emerge che nel 2025, 12 leggi hanno un numero di articoli da 1 a 10 e 4 leggi da 11 a 19; seguono tre leggi con un numero di articoli da 20 a 30 e due con oltre 30 articoli (2 leggi di variazione che possiamo annoverare tra le c.d. leggi *omnibus*: l.r. 4/2025 e la l.r. 15/2025).

Numeri di articoli contenuti in una legge	Numero di leggi	Percentuale
da 1 a 10 articoli	12	57,14%
da 11 a 19 articoli	4	19,04%
da 20 a 30 articoli	3	14,28%
da 31 articoli	2	9,52%

Tabella 1 *Leggi regionali approvate nel 2025 divise per numero di articoli*

Un dato importante connesso all’aspetto della produzione legislativa è quello della produzione regolamentare che registra da tempo e, in particolare, dal momento in cui la potestà regolamentare è passata in capo alla Giunta regionale, un sensibile incremento.

Infatti, raffrontando la produzione regolamentare relativa al decennio 2006-2015 con quella del decennio 2016-2025, si osserva un aumento del numero dei regolamenti approvati che, nel primo decennio, ammontano a 191 e nel secondo decennio a 222.

PRODUZIONE REGOLAMENTARE

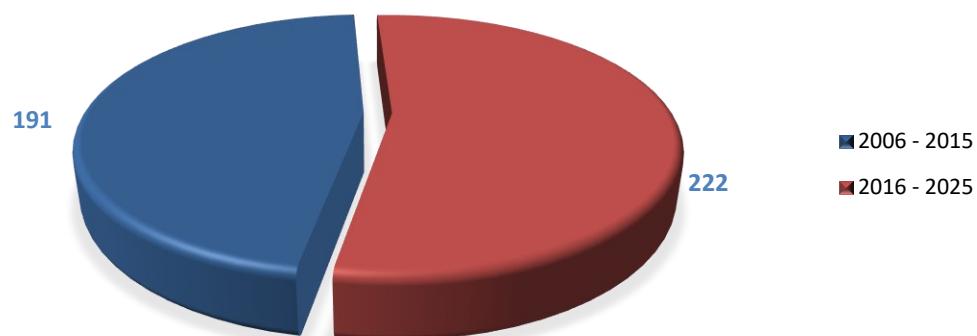


Figura 4 *Produzione regolamentare nei decenni 2006-2015 e 2016-2025*

2. L'iniziativa legislativa

2.1 Titolarità dell'iniziativa legislativa

Iniziativa	2025
Giunta	17
Consiliare	4
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza</i>	3
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione</i>	0
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza e opposizione</i>	1
Giunta e Consiglio	0
Enti locali	0
Totale leggi approvate	21

Tabella 2 Iniziativa legislativa delle leggi approvate nel 2025

Dai dati riportati nella tabella 2 emerge una netta prevalenza delle leggi d'iniziativa della Giunta regionale rispetto a quelle d'iniziativa consiliare, con una percentuale superiore rispetto a quella del 2024 (si passa, infatti, dal 70% all'81%).



Ampliando l'ambito di analisi e raffrontando il dato con quello degli altri anni si osserva, invece, una situazione piuttosto altalenante, con una prevalenza generalmente delle leggi di iniziativa della Giunta.

La prevalenza delle leggi d'iniziativa della Giunta (75% nel 2011, 64% nel 2012, 67% nel 2013, 67% nel 2014, 66% nel 2015, 85% nel 2018, 57% nel 2020; 57% nel 2022; 80% nel 2023 e 70% nel 2024) trova una battuta di arresto nelle annualità 2016 e 2017 (50%) e nel 2021 (38%).

In dettaglio, il 2025 presenta oltre alle **17** leggi d'iniziativa della **Giunta regionale** (pari all'81% delle 21 leggi approvate), **4** leggi d'iniziativa **consiliare**, pari al 19,04%, quasi tutte appartenenti a gruppi di **maggioranza** (la *l.r. 5/2025* istitutiva dell'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle

dipendenze; la *l.r. 8/2025* di modifica delle disposizioni per promuovere le celebrazioni del Giubileo 2025 e della legge sull'utilizzo delle acque sotterranee per le piccole derivazioni; la *l.r. 16/2025* relativa al servizio volontario di vigilanza ecologica) salvo una di consiglieri appartenenti a gruppi di **maggioranza e di opposizione** (*l.r. 7/2025* relativa alla promozione di interventi per la conoscenza, prevenzione e cura della celiachia); **nessuna** di consiglieri appartenenti a gruppi di **opposizione**.

Infine, non si registrano leggi d'iniziativa mista Giunta/Consiglio, d'iniziativa del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e degli enti locali o popolare presentate da un numero di elettori non inferiore a diecimila.

INIZIATIVA LEGISLATIVA

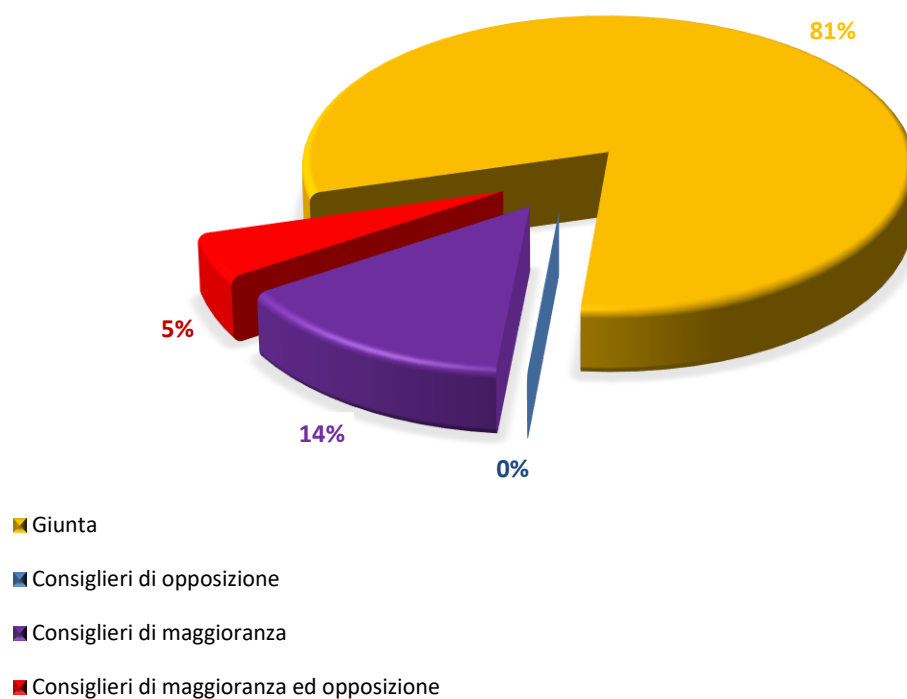


Figura 5 Leggi d'iniziativa approvate nel 2025 ripartite in base all'appartenenza politica del titolare dell'iniziativa

2.2 Dati sulle proposte di legge

Proposte di legge presentate	2025
Giunta	21
Consiglieri regionali	38
Popolare	0
Enti locali	0
CAL	0
Totale proposte di legge presentate	59

Tabella 3 *Proposte di legge presentate nel 2025*

Nel 2025 si conferma la prevalenza delle proposte di legge presentate dai consiglieri (nello specifico 38 proposte su un totale di 59), proporzionalmente in linea rispetto al 2024 (42 su 62 proposte di legge presentate).

Da segnalare, comunque, una proposta di iniziativa popolare d'istituzione del servizio di assistenza psicologica primaria presentata nel novembre 2025 ed assegnata, dopo la verifica della regolarità formale della stessa, nel gennaio 2026.

59
*proposte
di legge*

2.3 Tasso di successo

Il rapporto tra progetti presentati e leggi approvate determina il c.d. tasso di successo conseguito da ciascun soggetto titolare di iniziativa.

Dal raffronto tra le proposte presentate nel 2025 e quelle divenute legge nel medesimo periodo, emerge una netta prevalenza del tasso di successo delle proposte d'iniziativa della Giunta regionale³.

Iniziativa	Presentate	Approvate	Percentuale di successo
Giunta	21	14	66,6%
Consiglieri regionali	38	1	2,6%
Enti locali	0	0	0%
CAL	0	0	0%
Popolare	0	0	0%
Totale	59	15	25%

Tabella 4 *Proposte di legge presentate nel 2025 e relativo tasso di successo*

In particolare, la percentuale di successo delle proposte della Giunta regionale è piuttosto rilevante, pari a 66,6%, considerato che delle 21 proposte presentate dalla Giunta 14 hanno completato con esito positivo il loro *iter* nel medesimo anno; di segno completamente opposto il dato relativo alle proposte di legge d'iniziativa consiliare, atteso che delle 38 proposte di legge presentate nel corso del 2025 ne è stata approvata una sola (2,6%).

La prevalenza del tasso di successo delle proposte di legge d'iniziativa della Giunta regionale emerge anche da un raffronto con la percentuale rilevata nell'ultimo triennio (2025: 66,6%; 2024: 80%; 2023: 90,4%; 2022: 53,3%).

³ Nel calcolo sono state escluse le proposte di legge che, approvate nel 2025, sono state presentate in annualità precedenti

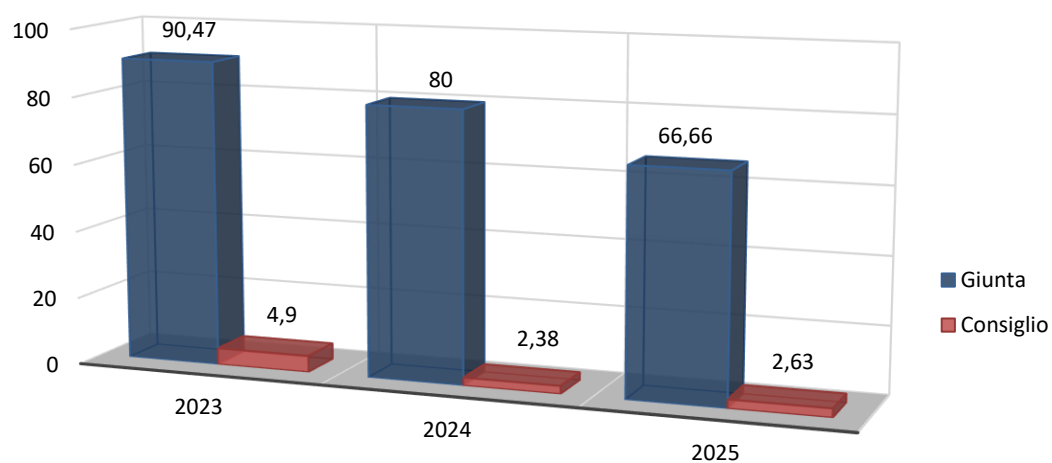


Figura 6 Percentuale delle proposte di legge approvate nel periodo 2023-2025 sul totale di quelle presentate dalla Giunta e dai consiglieri nello stesso periodo

3. La durata dell'iter legislativo

Convenzionalmente la durata dell'*iter* di approvazione delle leggi è calcolata facendo riferimento all'arco temporale intercorrente tra la data della prima seduta della commissione consiliare competente, in cui si è avviato l'esame della proposta, e quella di approvazione da parte dell'Aula.

Nel 2025 la media è di 78,85 giorni.

Raffrontando questo dato con quello del 2024, per il quale sono stati necessari per l'approvazione delle leggi mediamente 63,39 giorni, emerge un incremento della durata dell'*iter legis*.

Negli anni precedenti il dato, invece, è piuttosto oscillante: 17,91 nel 2023, 244,7 nel 2022, 254,4 giorni nel 2021, 123 giorni nel 2020, 60 giorni nel 2019; 30 giorni nel 2018; ben 418,35 giorni nel 2017; 223,5 giorni nel 2016; 181,77 giorni nel 2015; 85,23 giorni nel 2014; 12,5 giorni nel 2013; 103 giorni nel 2012; 94 nel 2011; 29 giorni nel 2010; 191 giorni nel 2009 e 246 nel 2008.

Analizzando la durata dell'*iter legis* per intervalli temporali emerge, come illustrato nel grafico della figura 7, che quasi tutte le leggi – 16 leggi su 21, pari al 76,19% – sono state approvate entro un mese dall'inizio del relativo esame in commissione, una legge entro 3 mesi ed una entro 6 mesi e, infine, 2 leggi entro l'anno.

Una legge ha avuto un *iter* superiore all'anno.

DURATA ITER LEGIS

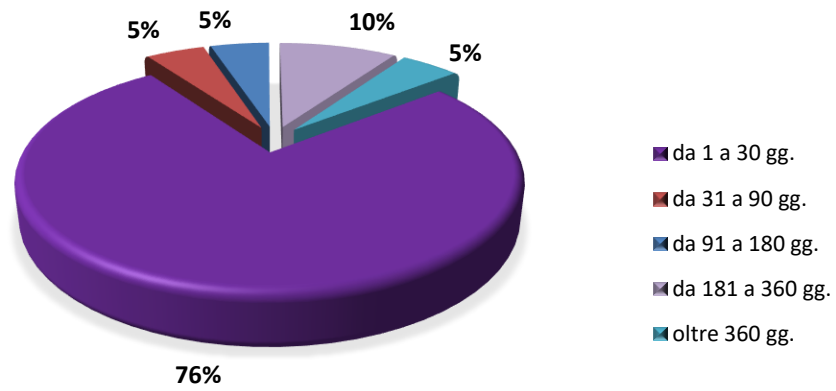


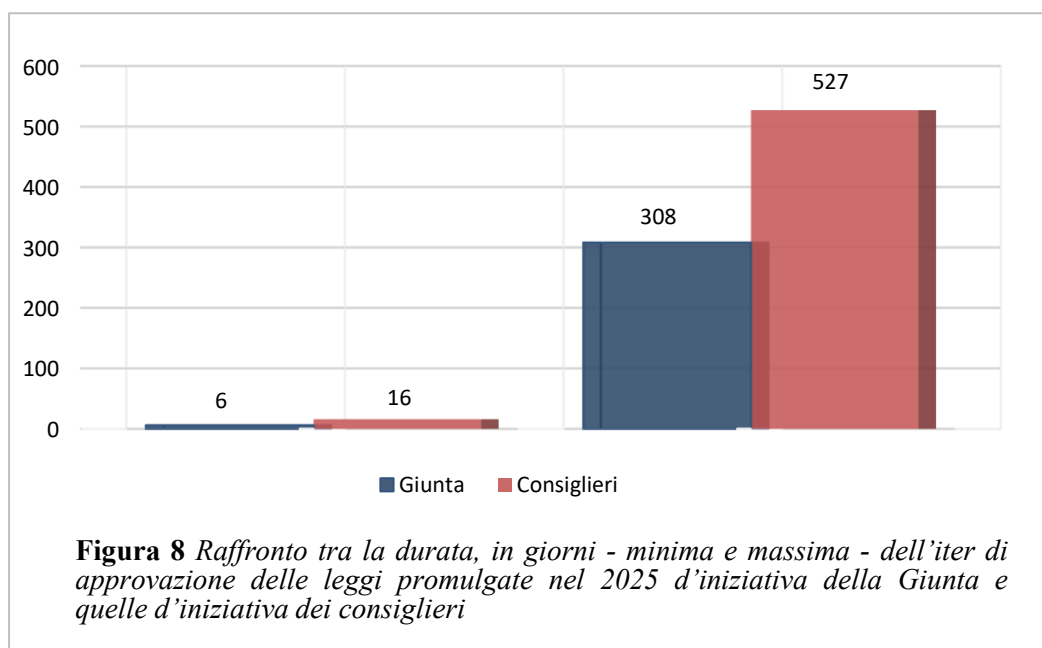
Figura 7 *Durata iter legis nel 2025*

Un altro dato di interesse si ricava dall'analisi disaggregata della durata dell'*iter legis* in base al soggetto dell'iniziativa.

Sotto questo profilo emerge una netta differenza tra le leggi proposte dalla Giunta regionale e quelle presentate dai consiglieri.

Per quelle di Giunta si rileva un *range* che va da un minimo di 6 giorni (*l.r.* 3/2025 di riconoscimento dei debiti fuori bilancio) fino ad un massimo di 308 giorni (*l.r.* 12/2025 in materia di governo del territorio), con un dato medio di 37,35 giorni.

Nel caso delle leggi d'iniziativa consiliare i tempi vanno da 16 giorni (*l.r.* 8/2025 di modifica delle disposizioni per promuovere le celebrazioni del Giubileo 2025 e della legge sull'utilizzo delle acque sotterranee per le piccole derivazioni) a 527 giorni (*l.r.* 5/2025 istitutiva dell'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze), con un dato medio di 255,25 giorni.



In appendice è riportato un elenco riepilogativo della durata, espressa in giorni, dell'*iter* di approvazione delle singole leggi, ripartito anche in base al soggetto titolare dell'iniziativa ed è, altresì, indicata la relativa durata media (Allegato 1).

Per quanto concerne la **distribuzione temporale** della produzione legislativa, rappresentata nella successiva figura 9, il mese caratterizzato da una maggiore attività legislativa è il mese di **giugno** nel quale sono state approvate 5 leggi: la *l.r. 7/2025* relativa alla promozione di interventi per la conoscenza, prevenzione e cura della celiachia; la *l.r. 8/2025* di modifica delle disposizioni per promuovere le celebrazioni del Giubileo 2025 e della legge sull'utilizzo delle acque sotterranee per le piccole derivazioni; la *l.r. 9/2025* di variazione al bilancio e disposizioni varie; la *l.r. 10/2025* e la *l.r. 11/2025* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Seguono **aprile e luglio** nei quali sono state approvate in ciascun mese 3 leggi (esattamente, ad aprile, la *l.r. 4/2025* di variazioni al bilancio 2025-2027 e disposizioni varie; la *l.r. 5/2025* istitutiva dell'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze; la *l.r. 6/2025* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e ulteriori disposizioni; a luglio, la *l.r. 12/2025* in materia di governo del territorio; la *l.r. 13/2025* relativa al rendiconto 2024; la *l.r. 14/2025* di assestamento del bilancio 2025-2027); i mesi di **gennaio, settembre e novembre**, con 2 leggi ciascuno: la *l.r. 1/2025* e la *l.r. 2/2025* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie, a gennaio; a settembre, la *l.r. 16/2025* di disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica e la *l.r. 17/2025* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e a novembre la *l.r. 18/2025* relativa all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo e disposizioni varie e la *l.r. 19/2025* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie. Il mese di **dicembre**, invece, presenta gli ordinari provvedimenti connessi alla manovra di bilancio (la *l.r. 20/2025* legge di stabilità 2026 e la *l.r. 21/2025* relativa al bilancio 2026-2028).

Concludono l'analisi i mesi di **marzo e agosto** con l'approvazione di una legge ciascuno, la *l.r. 3/2025* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la *l.r. 15/2025* di variazioni al bilancio 2025-2027 e disposizioni varie.

Nessuna legge nei mesi di **febbraio, maggio e ottobre**.

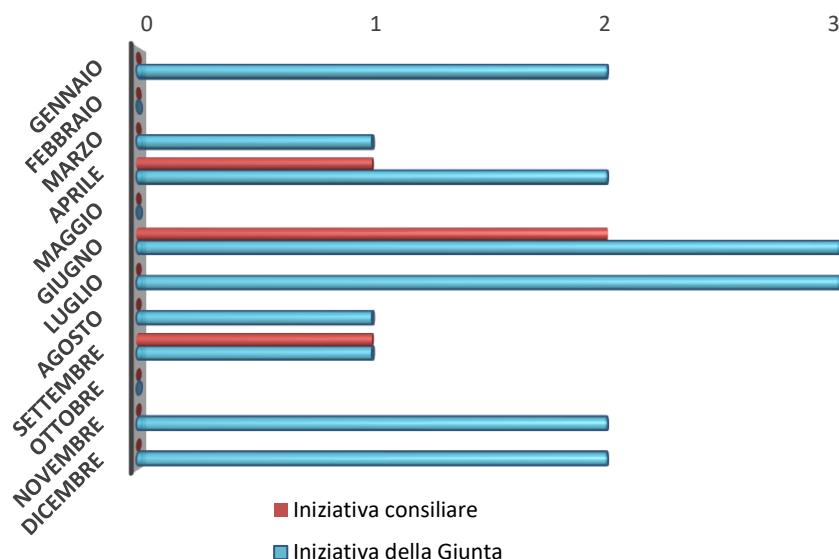


Figura 9 Distribuzione temporale della produzione legislativa nel 2025

Inoltre, esaminando questi dati in funzione dei **soggetti che hanno esercitato l’iniziativa legislativa** si osserva, come rappresentato nella figura 9, che delle 5 leggi approvate nel mese di giugno, 2 sono d’iniziativa consiliare (la *l.r. 7/2025* relativa alla promozione di interventi per la conoscenza, prevenzione e cura della celiachia e la *l.r. 8/2025* di modifica delle disposizioni per promuovere le celebrazioni del Giubileo 2025 e della legge sull’utilizzo delle acque sotterranee per le piccole derivazioni) e 3 della Giunta regionale (la *l.r. 9/2025* di variazione al bilancio e disposizioni varie; la *l.r. 10/2025* e la *l.r. 11/2025* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio).

Delle 3 leggi approvate nel mese di aprile, solo una è d’iniziativa consiliare (la *l.r. 5/2025* istitutiva dell’Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze), mentre le restanti 2 sono della Giunta (la *l.r. 4/2025* di variazioni al bilancio 2025-2027 e disposizioni varie e la *l.r. 6/2025* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e ulteriori disposizioni).

Tutte d’iniziativa della Giunta le 3 leggi approvate nel mese di luglio (la *l.r. 12/2025* in materia di governo del territorio; la *l.r. 13/2025* relativa al rendiconto 2024; la *l.r. 14/2025* di assestamento del bilancio 2025-2027).

Ugualmente sono di iniziativa della Giunta regionale le 2 leggi approvate nei mesi di gennaio (la *l.r. 1/2025* e la *l.r. 2/2025* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie), di novembre (la *l.r. 18/2025* relativa all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo e disposizioni varie e la *l.r. 19/2025* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie), di dicembre (la *l.r. 20/2025* legge di stabilità 2026 e la *l.r. 21/2025* relativa al bilancio 2026-2028) e una di settembre (la *l.r. 17/2025* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio). Sempre a settembre è stata approvata anche una legge di iniziativa consiliare, la *l.r. 16/2025* di disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

Infine, la *l.r. 3/2025* di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e la *l.r. 15/2025* di variazioni al bilancio 2025-2027 e disposizioni varie, approvate, rispettivamente, nei mesi di marzo e agosto, sono tutte d'iniziativa della Giunta regionale.

3.1 Entrata in vigore

In riferimento alla data di entrata in vigore, se si escludono la legge di stabilità regionale 2026 (*l.r. 20/2025*) e la legge di bilancio di previsione finanziario della Regione 2026-2028 (*l.r. 21/2025*), per le quali la data di entrata in vigore è il 1° gennaio 2026, le restanti 19 leggi hanno quasi tutte disposto la loro entrata in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale, in deroga alla *vacatio* ordinaria di 15 giorni dalla data di pubblicazione, con le uniche due eccezioni della *l.r. 7/2025* relativa alla promozione di interventi per la conoscenza, prevenzione e cura della celiachia e della *l.r. 16/2025* sul servizio volontario di vigilanza ecologica.

4. La dimensione delle leggi regionali

La dimensione delle 21 leggi che formano il *corpus* normativo approvato nel corso del 2025, è pari a 281 articoli e 757 commi, con un valore medio per ogni legge di circa 13 articoli e 36 commi.

Un dato in lieve aumento rispetto al 2024 laddove il valore medio era di circa 12 articoli e 33 commi.

Rientrano nella tipologia delle c.d. leggi *omnibus*, ovvero delle leggi comprendenti disposizioni di diverso contenuto, con un rilevante numero di commi e articoli, le 2 leggi di variazione al bilancio 2025-2027, contenenti anche disposizioni varie (*l.r. 4/2025* con 42 articoli e la *l.r. 15/2025* con ben 54 articoli) e la legge di stabilità regionale 2026 (*l.r. 20/2025*) con 24 articoli, in cui ben 137 commi figurano all'interno dell'articolo 22.

Tale tipologia è ricorrente anche nei precedenti anni: nel 2024 (la *l.r. 20/2024* con 77 articoli e la *l.r. 22/2024* con 14 articoli e 144 commi all'articolo 13), nel 2023 (la *l.r. 23/2023* composta da 23 articoli e 109 commi), nel 2022 (la *l.r. 16/2022*, composta da 27 articoli e 58 commi e la *l.r. 19/2022*, composta da 9 articoli e 200 commi), nel 2021 (la *l.r. 14/2021*, composta da 115 articoli e 175 commi), nel 2020 (la *l.r. 1/2020*, composta da 23 articoli e 304 commi e la *l.r. 16/2020* composta da 22 articoli e 40 commi), nel 2019 (la *l.r. 8/2019* composta da 17 articoli e 67 commi), nel 2018 (la *l.r. 7/2018* composta da 87 articoli e 243 commi) e nel 2017 (*l.r. 9/2017* composta da 18 articoli e 179 commi).

A tale riguardo, come già anticipato nella parte introduttiva del presente Rapporto, occorre rilevare che questo terzo anno della XII legislatura si caratterizza per la presenza di diverse leggi (5 leggi) che, sebbene ricomprese in gran parte nella materia del bilancio, contengono al loro interno disposizioni riconducibili ad altre materie.

Si tratta, in particolare, di leggi che nascono originariamente come provvedimenti attinenti a questioni di bilancio e che nel prosieguo del relativo esame divengono “veicolo” per introdurre disposizioni di altra natura, assumendo la forma di veri e propri provvedimenti “*omnibus*”, anche se in taluni casi non

presentano un rilevante numero di commi e articoli (di qui la successiva integrazione del relativo titolo con il termine “*Disposizioni varie*”).

Tra queste si segnalano, in particolare, le leggi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e di variazione di bilancio (*l.r. 2/2025, l.r. 6/2025, l.r. 9/2025, l.r. 17/2025 e l.r. 19/2025*).

Capitolo Secondo

La classificazione della produzione legislativa regionale e la relativa attuazione

1. La fonte giuridica della potestà legislativa

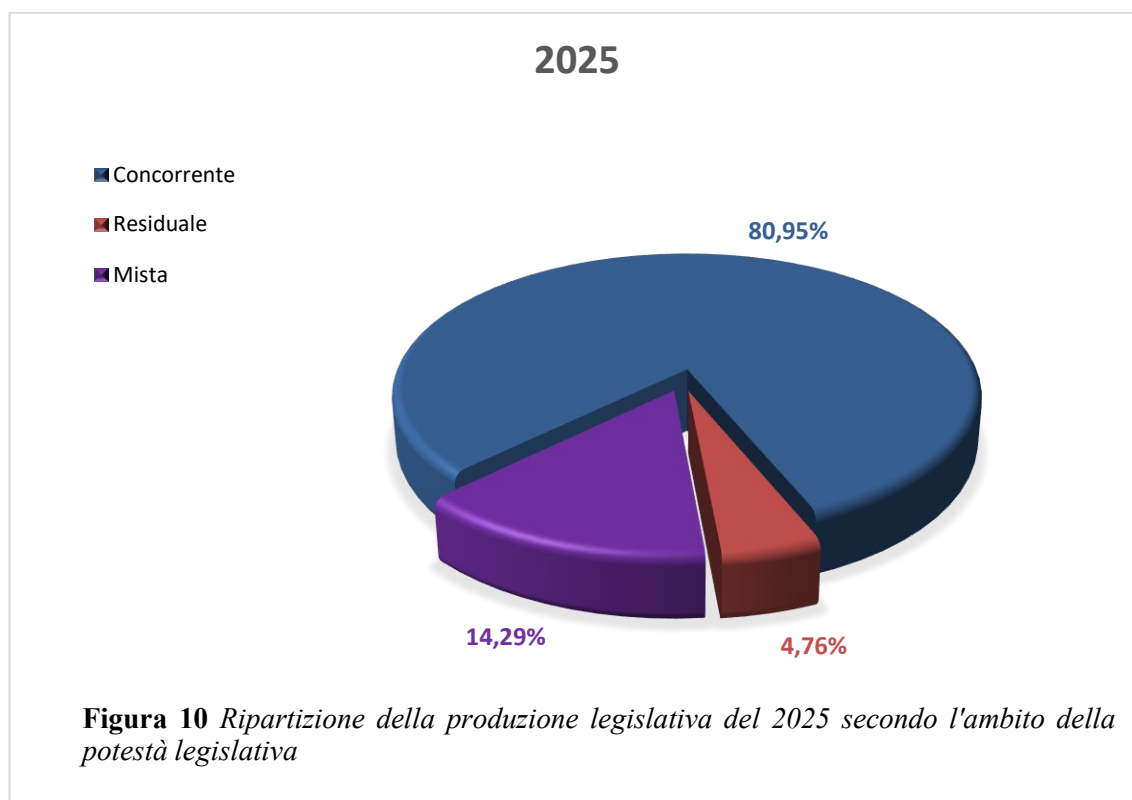
Un primo elemento di classificazione della produzione legislativa regionale può essere rilevato prendendo in esame la fonte costituzionale sulla base della quale è stata esercitata la potestà legislativa regionale, distinguendo le leggi regionali approvate nell'ambito della potestà legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, Cost.) da quelle invece riconducibili alla potestà legislativa residuale (*ex* articolo 117, quarto comma, Cost.).

Tale suddivisione è senz'altro utile per procedere a successive valutazioni e analisi sulle sfere di esercizio della potestà legislativa regionale, ma non è esente da problematiche di ordine classificatorio, considerato che le leggi possono coprire, come è noto, materie differenti non di rado ascrivibili a diversi ambiti di potestà legislativa. Per tale ragione, in tutti i casi in cui le leggi non sono riconducibili ad un esclusivo ambito di potestà legislativa, la classificazione elaborata in questo Rapporto si è basata su un giudizio di prevalenza dei caratteri materiali delle leggi stesse. Inoltre, nei casi in cui non è stato possibile individuare una materia prevalente, la legge è stata classificata, in via del tutto convenzionale, sotto la voce “mista”.

Il quadro della produzione legislativa regionale nel **2025** comprende 17 leggi riconducibili alla potestà legislativa concorrente (ovvero l'80,95%), una alla potestà legislativa residuale (il 4,76%) e 3 (il 14,28%) a quella mista, riconducibile all'una e all'altra potestà.

Potestà legislativa 2025	numero	percentuale
Concorrente	17	80,95 %
Residuale	1	4,76%
Mista	3	14,29%

Tabella 5 Leggi approvate nel 2025 ripartite secondo l'ambito della potestà legislativa



POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE

legge regionale 11 febbraio 2025, n. 1 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Procedura speciale per debiti fuori bilancio derivanti da sentenze delle Commissioni tributarie, da sentenze della Corte di giustizia tributaria e da cartelle esattoriali”

legge regionale 11 febbraio 2025, n. 2 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”⁴

legge regionale 17 marzo 2025, n. 3 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”

legge regionale 14 maggio 2025, n. 6 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Ulteriori disposizioni”

legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”

legge regionale 1° luglio 2025, n. 8 “Modifiche all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di

⁴ Tale legge, sebbene contenga alcuni articoli che rientrano nella competenza legislativa residuale, è stata classificata nell'ambito della potestà legislativa concorrente, in base al criterio della prevalenza.

POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE
utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche”
legge regionale 3 luglio 2025, n. 9 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie” ⁵
legge regionale 3 luglio 2025, n. 10 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
legge regionale 3 luglio 2025, n. 11 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”
legge regionale 8 agosto 2025, n. 13 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024”
legge regionale 8 agosto 2025, n. 14 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2025-2027”
legge regionale 19 settembre 2025, n. 16 “Servizio volontario di vigilanza ecologica”
legge regionale 30 settembre 2025, n. 17 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani”

⁵ Tale legge, sebbene contenga alcuni articoli che rientrano nella competenza legislativa residuale, è stata classificata nell’ambito della potestà legislativa concorrente, in base al criterio della prevalenza.

POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE

legge regionale 9 dicembre 2025, n. 19 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”

legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2026”

legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”

POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE

legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 “Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”

POTESTÀ LEGISLATIVA MISTA

legge regionale 14 aprile 2025, n. 4 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”

legge regionale 8 agosto 2025, n. 15 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”

legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18 “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Disposizioni varie”

2. Gli ambiti materiali delle leggi

La classificazione della produzione legislativa regionale viene effettuata per ambiti materiali seguendo una codificazione *standard*, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione, articolata in sei macrosettori, ognuno dei quali comprendente le materie indicate di seguito:

MACROSETTORE A ISTITUZIONALE	Organi della Regione; sistemi di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta; rapporti internazionali e con l'Unione europea; personale ed amministrazione; enti locali e decentramento; altro (ad es. persone giuridiche private, società regionali, organizzazione regionale, privacy, patrimonio immobiliare regionale, sistema statistico regionale, bollettino ufficiale telematico, etc.).
MACROSETTORE B SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Artigianato; professioni (incluse le nuove figure professionali, ad es.: naturopata, etc.); industria; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ricerca, trasporto e produzione di energia; miniere, risorse geotermiche; commercio, fiere e mercati; turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo); agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; (altro ad es. programmazione negoziata, programmi economici, misure a favore delle imprese, supporto allo sviluppo economico e allo sviluppo locale, etc.).
MACROSETTORE C TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	Territorio e urbanistica (inclusi demanio ed edilizia); protezione della natura e dell'ambiente; tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche (ad es. edilizia scolastica, porti, aeroporti, etc.); viabilità; trasporti;

	protezione civile; altro (ad es.: usi civici; programmazione ERP; etc.).
MACROSETTORE D SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	Tutela della salute; alimentazione; servizi sociali; istruzione scolastica e universitaria; formazione professionale; lavoro; istruzione e formazione professionale; previdenza complementare e integrativa; beni e attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento della comunicazione; spettacolo; sport; altro (ad es. gestione patrimonio immobiliare ERP, sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura o al bullismo; etc.).
MACROSETTORE E FINANZA REGIONALE	Bilancio ⁶ ; contabilità regionale; tributi.
MACROSETTORE F MULTISETTORE	Comprende le leggi concernenti materie rientranti in più macrosettori.

Alla luce dei suddetti parametri di classificazione emerge che le 21 leggi approvate nel 2025 risultano così distribuite per macrosetto:

MACROSETTORE	NUMERO DI LEGGI
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE (C)	2
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (D)	2
FINANZA REGIONALE (E)	13
MULTISETTORE (F)	4

Tabella 6 Numero di leggi approvate nel 2025 suddivise per macrosetto

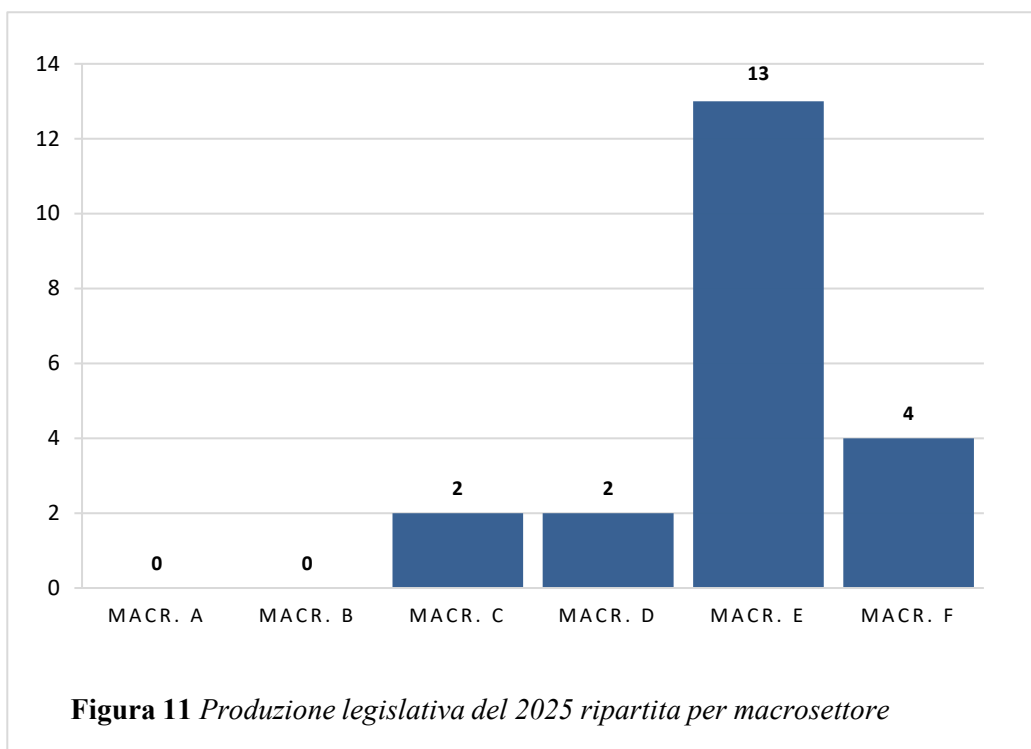
⁶ Come già segnalato nei rapporti relativi agli anni precedenti, la legge di stabilità, anche qualora incidesse su più materie, è convenzionalmente classificata nel macrosetto E.

Il macrosettore con il maggior numero di interventi legislativi (13 leggi) è quello “Finanza regionale” (E)⁷, segue con 4 leggi il macrosettore “Multisetore” (F), con il quale si intende il settore che ricomprende leggi ricadenti in settori diversi.

Concludono il quadro, con 2 leggi ciascuno, il macrosettore “Territorio, ambiente e infrastrutture” (C) e quello “Servizi alla persona e alla comunità” (D).



⁷ Occorre rilevare che le seguenti leggi regionali, classificate nel macrosettore “Finanza regionale” (E), contengono **disposizioni relative a materia appartenenti ad altri settori**: *l.r. 2/2025, l.r. 6/2025, l.r. 17/2025 e l.r. 19/2025*, relative al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e disposizioni varie, nonché la *l.r. 9/2025* di variazioni al bilancio di previsione 2025-2027 e disposizioni varie.



Passando all'esame delle singole materie, la produzione delle leggi approvate nel 2025 è distribuita tra le diverse materie come riportato nella seguente tabella.

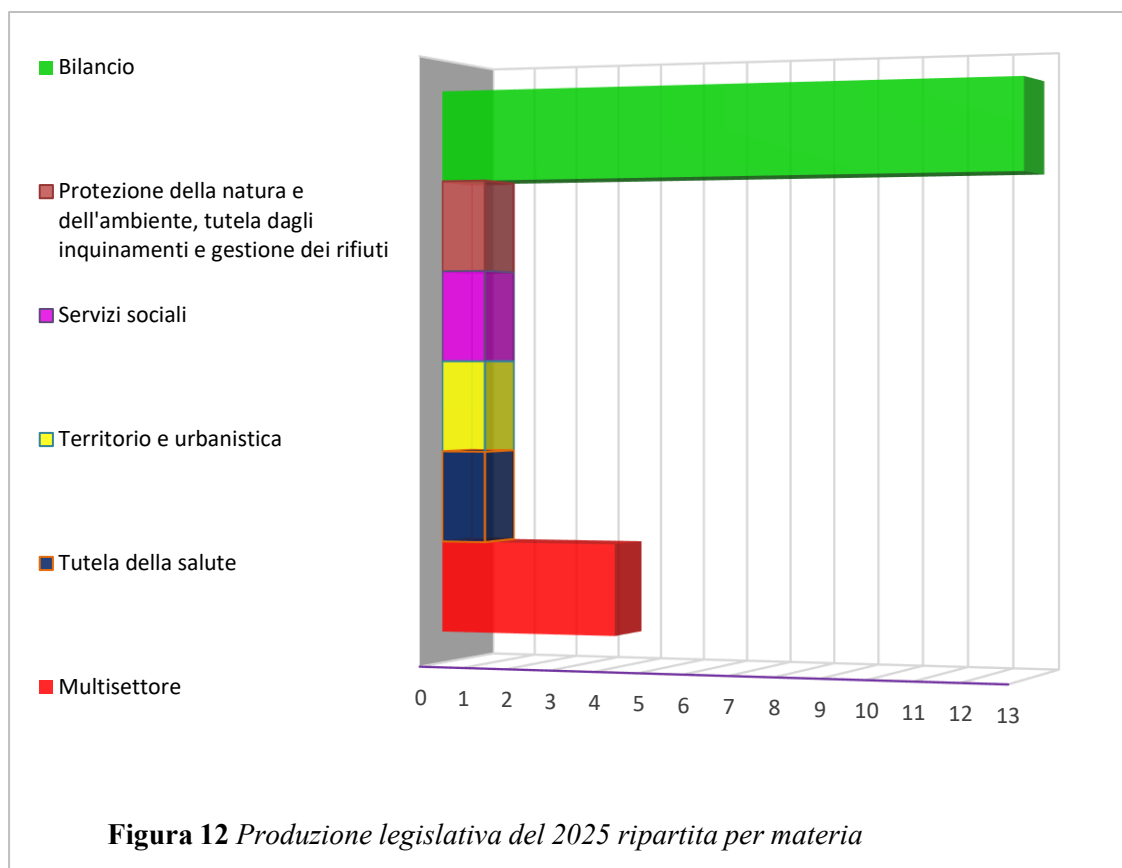
MATERIA	N.
Bilancio	13
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	1
Servizi sociali	1
Territorio e urbanistica	1
Tutela della salute	1
Multisetore	4

Tabella 7 Leggi regionali approvate nel 2025 ripartite per materia

Il grafico in figura 12 rappresenta la ripartizione tra le diverse materie.

Come si può vedere, la maggior parte delle leggi sono ricomprese nella materia “Bilancio” (13 leggi), le rimanenti sono spalmate in maniera uniforme, segnatamente, con una legge ciascuna, tra le materie: “Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti”, “Servizi sociali”, “Territorio e urbanistica” e “Tutela della salute”.

Da segnalare che nel “Multisetore”, nel quale sono comprese le leggi che incidono contestualmente su più settori, sono state inserite 4 leggi (*l.r. 4/2025; l.r. 8/2025; l.r. 15/2025; l.r. 18/2025*), sebbene occorra rilevare, come già osservato, che anche diversi provvedimenti di bilancio, contengono disposizioni appartenenti a diversi settori e /o materie (di qui la specifica denominazione riportata nel relativo titolo).



In appendice è riportato un elenco riepilogativo delle leggi approvate nel 2025 ripartite in base al rispettivo macrosettore e alla relativa materia di appartenenza (Allegato 2).

3. La tipologia normativa

Un ulteriore esame delle leggi regionali può essere condotto analizzando la loro incidenza sull'ordinamento a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono. Sotto questo profilo è possibile ordinare le leggi regionali secondo la seguente classificazione, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione:

●	LEGGI ISTITUZIONALI: recano le discipline istituzionali a carattere generale ⁸
●	LEGGI DI SETTORE: incidono su singoli settori dell'ordinamento ⁹
●	LEGGI INTERSETTORIALI: incidono contestualmente su più settori
●	LEGGI DI BILANCIO: determinano il ciclo annuale della finanza regionale
●	LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA: recano limitate modifiche di assestamento alla normativa previgente

⁸ Poiché gli elementi presi in considerazione ai fini della presente classificazione sono quelli strutturali, è possibile che la stessa legge sia classificata come istituzionale per quanto concerne la tipologia normativa e non considerata tale per ciò che riguarda la classificazione per macrosettori di materie.

⁹ Si classificano come tali le leggi il cui contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa.

● LEGGI PROVVEDIMENTO: recano un contenuto puntuale e/o si rivolgono ad una platea di beneficiari estremamente limitata
● LEGGI DI ABROGAZIONE GENERALE: dispongono l'abrogazione in via generalizzata di determinate categorie di norme

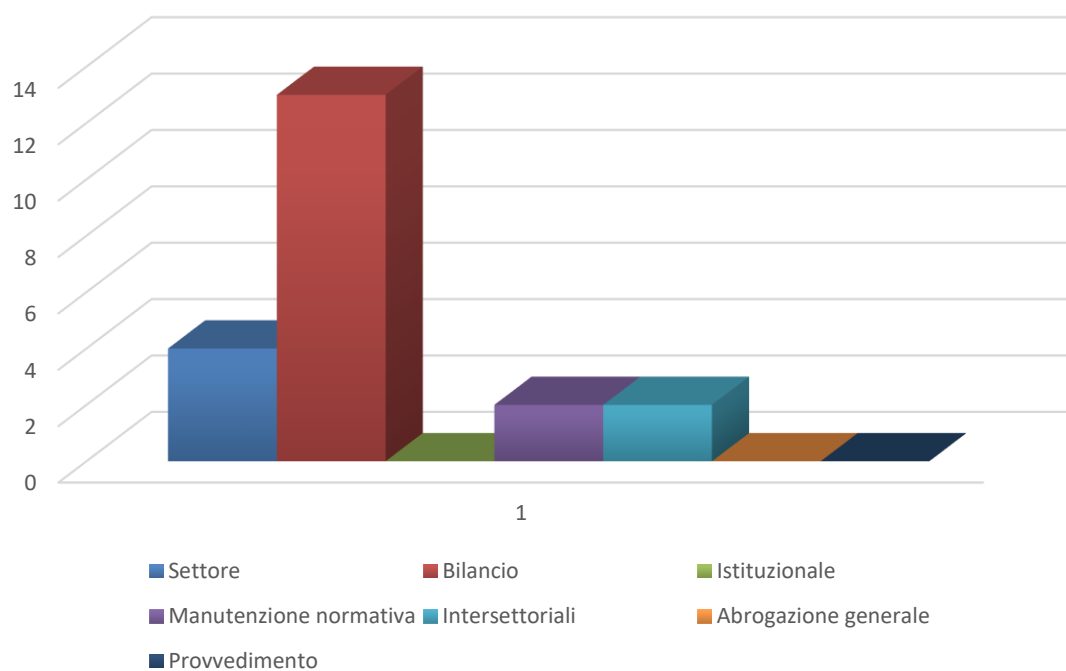
Nel 2025 più della metà delle leggi approvate – 13 leggi – figurano nella tipologia delle leggi di bilancio¹⁰; 4 leggi, invece, rientrano nella tipologia delle leggi di settore, nella quale si ricomprendono quelle leggi che, rispetto ad una determinata materia o ad un settore organico di materie, hanno una certa rilevanza e organicità di contenuti; 2 leggi sono classificate intersettoriali in quanto incidono contestualmente su più settori.

Accanto a queste, vanno segnalate 2 leggi di manutenzione normativa (*l.r.* 8/2025 di modifica delle disposizioni per promuovere le celebrazioni del Giubileo 2025 e della legge sull'utilizzo delle acque sotterranee per le piccole derivazioni; *l.r.* 18/2025 relativa all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo e disposizioni varie).

Nessuna legge è classificata tra le leggi “provvedimento”, istituzionali o di abrogazione generale.

¹⁰ Vedi nota n. 6

Tipologia normativa – 2025



In base alla tipologia normativa le leggi regionali approvate nel 2025 sono così ripartite:

LEGGI DI SETTORE
legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 “Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”
legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”
legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”
legge regionale 19 settembre 2025, n. 16 “Servizio volontario di vigilanza ecologica”

LEGGI INTERSETTORIALI
legge regionale 14 aprile 2025, n. 4 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”
legge regionale 8 agosto 2025, n. 15 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”

LEGGI DI MANUTENZIONE
legge regionale 1° luglio 2025, n. 8 “Modifiche all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche”
legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18 “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Disposizioni varie”

LEGGI DI BILANCIO
legge regionale 11 febbraio 2025, n. 1 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Procedura speciale per debiti fuori

LEGGI DI BILANCIO
bilancio derivanti da sentenze delle Commissioni tributarie, da sentenze della Corte di giustizia tributaria e da cartelle esattoriali”
legge regionale 11 febbraio 2025, n. 2 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 17 marzo 2025, n. 3 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
legge regionale 14 maggio 2025, n. 6 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Ulteriori disposizioni”
legge regionale 3 luglio 2025, n. 9 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”
legge regionale 3 luglio 2025, n. 10 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
legge regionale 3 luglio 2025, n. 11 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche”
legge regionale 8 agosto 2025, n. 13 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024”

LEGGI DI BILANCIO
legge regionale 8 agosto 2025, n. 14 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2025-2027”
legge regionale 30 settembre 2025, n. 17 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani”
legge regionale 9 dicembre 2025, n. 19 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2026”
legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”

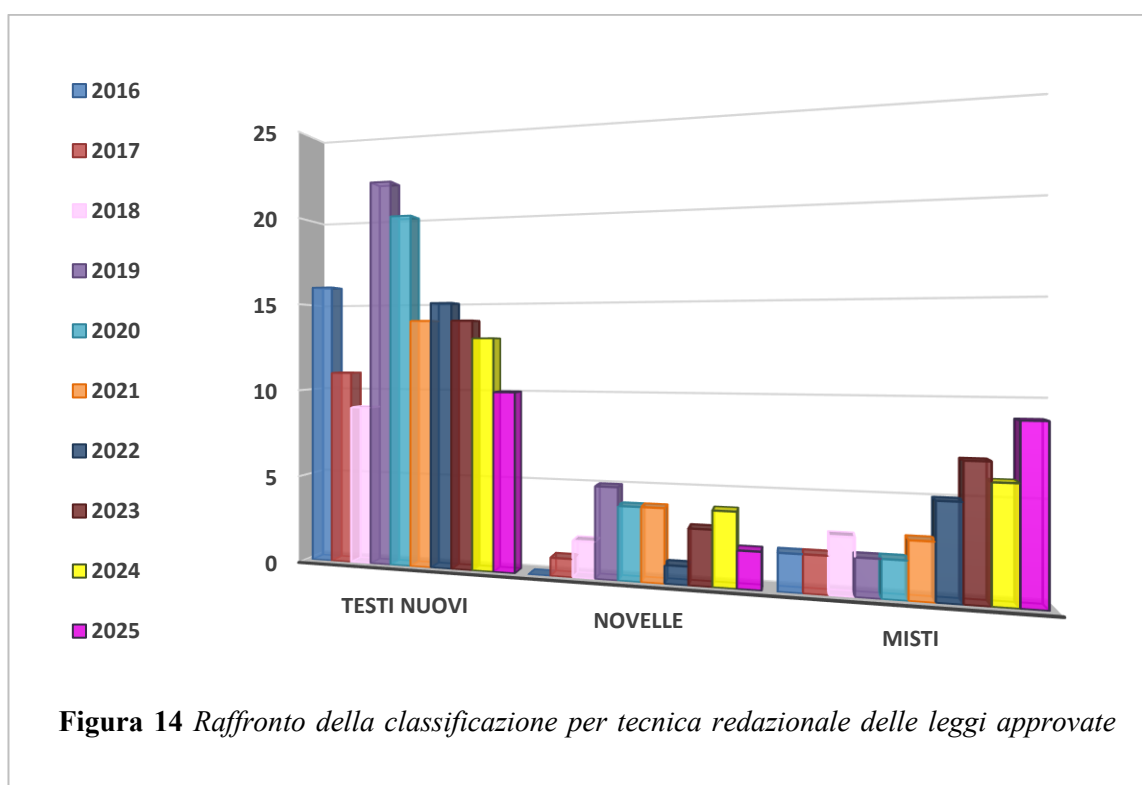
4. La tecnica redazionale

L'analisi della tecnica redazionale delle leggi regionali si basa, tradizionalmente, sulla distinzione tra testi di legge nuovi, che non incidono espressamente su altre leggi e testi che, invece, apportano modifiche e integrazioni a norme già vigenti. La prima tipologia viene appunto classificata sotto la voce “testi nuovi”, mentre la seconda prende il nome di “novella”.

Naturalmente, possono anche sussistere testi legislativi che fanno uso di entrambe le tecniche redazionali e contengono al loro interno sia nuove formulazioni normative sia modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti. Quest'ultima fattispecie viene classificata come “testi misti”.

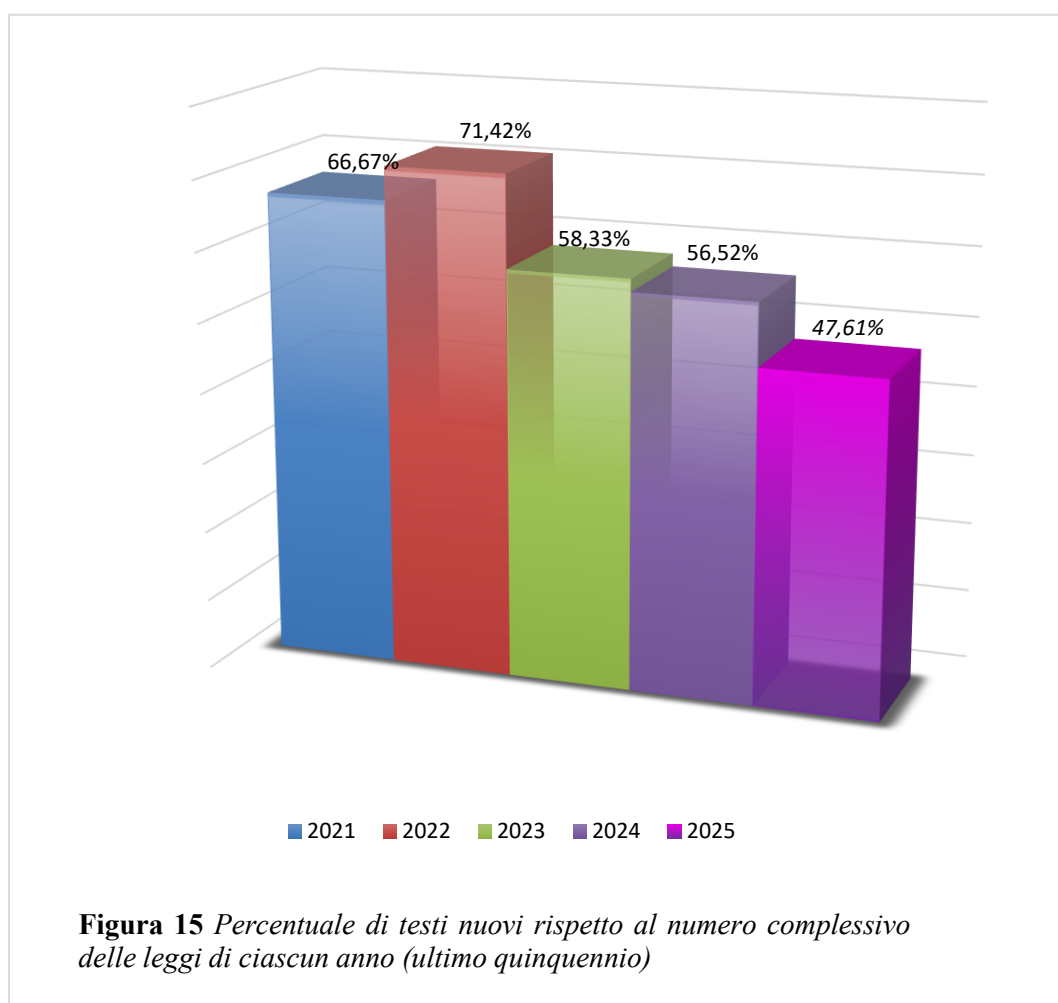
Nel 2025 la tecnica redazionale maggiormente utilizzata dal legislatore è quella del testo nuovo (10 leggi); 2 leggi di novella, mentre 9 leggi hanno fatto ricorso ad entrambe le tecniche redazionali (misti).

Nessuna legge di riordino.



Da un raffronto della percentuale dei testi nuovi rispetto al totale delle leggi approvate nel quinquennio 2021-2025 emerge un prevalente ricorso da parte del legislatore regionale alla tecnica del testo nuovo, come riportato nella figura 15, sebbene in leggera flessione.

Nel dettaglio, la percentuale dei testi nuovi è nel 2021 al 66,67% (14 su 21), e ancora al 71,42% (15 su 21) nel 2022, al 58,33% (14 su 24) nel 2023 e al 56,52% (13 su 23) nel 2024 e, per concludere, al 47,61% (10 su 21) nel 2025.



In appendice è riportato un elenco riepilogativo delle leggi approvate nel 2025 ripartite in base alla tecnica redazionale (Allegato 3).

5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo

La legislazione regionale approvata nel 2025 non contempla l'approvazione di interventi di semplificazione normativa come i testi unici meramente compilativi previsti dall'articolo 36, comma 1, dello Statuto e nemmeno leggi organiche ¹¹.

Non contempla, altresì, leggi di riordino.¹²

Nell'anno di riferimento è stata abrogata una sola legge, pertanto il numero di leggi abrogate espressamente dalla I legislatura fino al 31 dicembre 2025 arriva a 1009 leggi regionali.



Lo *stock* delle leggi vigenti della Regione al 31 dicembre 2025 ammonta a 2.507.

¹¹ Per legge organica si intende la legge che interviene sulla disciplina di una determinata materia innovandola ed armonizzando il complesso di norme che la regolano.

¹² Per legge di riordino si intende la legge che innova l'ordinamento in quanto disciplina un intero settore per la prima volta o perché lo disciplina di nuovo (abrogando contestualmente i precedenti interventi e rinviando per l'attuazione a uno o più regolamenti).

6. Leggi statutarie e legislazione di attuazione dello Statuto

Nel 2025 non sono state apportate modifiche allo Statuto e non sono state approvate disposizioni attuative dello Statuto.

Sono state approvate, invece, alcune disposizioni **in conformità** ai principi e/o alle disposizioni statutarie o che si **auto qualificano attuative dello Statuto** in quanto, sebbene non diano diretta attuazione alle previsioni statutarie, intervengono nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dallo stesso; in particolare:

- l'articolo 6, commi 1 e 2, della *l.r. 4/2025* che istituisce la Fondazione “Latina 2032” ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto;
- l'articolo 1 della *l.r. 7/2025* che promuove e sostiene interventi per la conoscenza, prevenzione e cura della celiachia nel rispetto dell'articolo 6, comma 1, dello Statuto;
- l'articolo 2, comma 1, della *l.r. 9/2025* che autorizza la Regione a partecipare, in qualità di socio fondatore, all'Associazione, senza scopo di lucro, “Vie e cammini di Francesco” nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto;
- l'articolo 3 della *l.r. 12/2025* che, attraverso una modifica dell'articolo 9 della *l.r. 19/2022*, prevede l'esercizio da parte della Regione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni conferite nel rispetto dell'articolo 49 dello Statuto;
- l'articolo 8, comma 2, della *l.r. 15/2025* che prevede la partecipazione della Regione alla Fondazione relativa al sostegno alla ricerca clinica e traslazionale, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto;
- l'articolo 43, commi 1 e 2, della *l.r. 15/2025* che autorizza la Regione a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione “Museo del ricordo” nel rispetto dell'articolo 56 dello Statuto;
- l'articolo 22, comma 90, della *l.r. 20/2025* che autorizza la Regione a stipulare un apposito protocollo d'intesa con Roma Capitale per la realizzazione di interventi di riqualificazione e pulizia delle banchine fluviali del Tevere ai sensi

dell'articolo 9 dello Statuto;

- l'articolo 22, comma 100, della *l.r. 20/2025* che prevede che la Regione promuova la cultura del rispetto e dell'inclusione attraverso politiche di sensibilizzazione volte a prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo in conformità all'articolo 7 dello Statuto;
- l'articolo 22, comma 108, della *l.r. 20/2025* che prevede che la Regione promuova, tra i giovani studenti, la cultura del rispetto e dell'inclusione attraverso attività sportive volte a sensibilizzare, prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo in conformità all'articolo 7 dello Statuto;
- l'articolo 22, comma 116, della *l.r. 20/2025* che istituisce il “Fondo regionale per la mobilità sanitaria a favore dei nuclei familiari con minori ricoverati” nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 6 e 7 dello Statuto che garantiscono i diritti dell'infanzia e promuovono condizioni per una vita dignitosa e la tutela della salute.

In appendice sono riportate le leggi regionali approvate nel 2025 in conformità alle disposizioni statutarie (Allegato 4).

7. L'attuazione della normativa dell'Unione europea

Lo Statuto regionale, all'articolo 11, comma 2, prescrive che l'attuazione regionale della normativa dell'Unione europea è assicurata, di norma, attraverso un'apposita legge (c.d. legge regionale europea).

Il Consiglio regionale nel 2015 ha approvato la legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio), che costituisce la base normativa necessaria e preliminare per rendere operativa la legge regionale comunitaria (più correttamente legge regionale europea) indicata dal citato articolo 11 dello Statuto nonché, più in generale, legge attuativa delle disposizioni statutarie relative all'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo.

Fino ad ora il legislatore regionale non è intervenuto a dare attuazione agli atti dell'Unione europea mediante interventi legislativi organici e periodici, ma vi ha provveduto attraverso l'adozione di singole leggi o disposizioni inserite in provvedimenti legislativi di più ampia portata, prioritariamente all'interno di leggi di stabilità o di assestamento del bilancio oppure in leggi a queste collegate, anche se, in passato, non sono mancati casi in cui si è provveduto a dare attuazione alla normativa dell'Unione europea con un atto di natura non legislativa, ma regolamentare.¹³

¹³ Nel 2011 si è data attuazione alla normativa dell'Unione europea mediante il regolamento regionale 12/2011, il quale trova il proprio riferimento normativo nella legge di assestamento del 2008 (articolo 1, comma 46, *l.r.* 14/2008).

In tal senso, in precedenza, la *l.r. 1/2018*, approvata nei primi mesi del 2018, sul finire della X legislatura, aveva rimesso a un regolamento della Giunta regionale l'attuazione del regolamento europeo sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, con particolare attenzione al comparto ortofrutticolo (regolamento UE n. 1308/2013).

Tuttavia, pur in assenza di un intervento del legislatore regionale, organico e strutturato, finalizzato ad adeguare l'ordinamento regionale a quello europeo nonché ad assicurare l'attuazione della normativa europea, il Consiglio regionale e, in particolare, la commissione consiliare permanente per gli affari europei ed internazionali (art. 14 *ter* del Regolamento dei lavori del Consiglio) sono intervenuti per dare attuazione agli ulteriori adempimenti previsti dalla citata *l.r. 1/2015*, in particolare:

- nella seduta del 17 settembre 2025, n. 7, la II commissione consiliare competente in materia di affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli ha esaminato la Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale – anno 2024 (*articoli 10 e 11, l.r. 1/2015 e successive modifiche*);
- nella seduta del 7 ottobre 2025, n. 8 la II commissione consiliare competente in materia di affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli ha esaminato e approvato la Risoluzione avente ad oggetto “Sessione europea 2025. Indirizzi relativi alla Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale – anno 2024” (*articoli 10 e 11, l.r. 1/2015 e successive modifiche*);
- nella seduta del 22 ottobre 2025, n. 61.1, il Consiglio regionale, riunito nella sessione europea 2025, ha approvato la Risoluzione 22 ottobre 2025, n. 3 “Sessione europea 2025. Indirizzi relativi alla “Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale — anno 2024”, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale del 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio)”.

8. Attuazione delle leggi regionali

Un dato significativo per l'analisi della produzione legislativa regionale è anche la rilevazione delle modalità di attuazione delle leggi regionali, attraverso l'individuazione di atti, regolamenti o atti amministrativi, ai quali le medesime leggi demandano l'attuazione delle relative disposizioni.

Sono 9 le leggi regionali che rimandano la propria attuazione a successivi atti della Giunta regionale.

La legislazione regionale del 2025 prevede complessivamente l'adozione di 90 atti per l'attuazione, ripartiti tra 79 deliberazioni della Giunta regionale e 11 regolamenti regionali; nessun atto attuativo è rimesso ad una deliberazione del Consiglio regionale.

2025	
deliberazioni della Giunta regionale	79
deliberazioni del Consiglio regionale	0
regolamenti regionali	11
TOTALE	90

Tabella 8 Atti previsti per l'attuazione delle leggi approvate nel 2025

9. La funzione di monitoraggio e valutazione

La legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 disciplina la funzione di “**monitoraggio dell’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali**” del Consiglio regionale. Tale funzione ha l’obiettivo di conoscere le concrete modalità di attuazione delle leggi e le eventuali difformità rispetto al disegno originario del legislatore e, quindi, di apprendere se e in quale misura gli interventi adottati si siano rivelati efficaci per risolvere un determinato problema.

Per l’esercizio della funzione di monitoraggio e valutazione la l.r. 7/2016 ha istituito, presso il Consiglio regionale, il **Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali**, composto da 10 consiglieri regionali che rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione. Il Presidente è rinnovato a metà legislatura per garantire l’alternanza tra opposizione e maggioranza.

La l.r. 7/2016 individua due strumenti attivabili per il monitoraggio dell’attuazione di una legge e la valutazione degli interventi di *policy* da essa previsti: la clausola valutativa e la missione valutativa.

La clausola valutativa è un articolo di legge che dà mandato ai soggetti incaricati dell’attuazione della stessa (di norma l’esecutivo) di raccogliere, elaborare e comunicare al Consiglio una serie di informazioni selezionate su tempi e modalità di attuazione, su eventuali difficoltà incontrate e sugli esiti che ne sono scaturiti, definendo altresì i tempi e le modalità di trasmissione delle stesse. L’inserimento di una clausola in una proposta di legge andrebbe riservato alle leggi più rilevanti.

Le missioni valutative sono ricerche e analisi approfondite per verificare l’efficacia degli interventi previsti da una legge, con modalità che assicurino la terzietà e l’imparzialità. È lo strumento più complesso di cui dispone il Comitato, in quanto necessita di informazioni e dati specifici non sempre disponibili, soprattutto se la loro raccolta non è stata attivata fin dall’inizio della realizzazione degli interventi; richiede l’intervento di professionisti specializzati nella valutazione delle politiche pubbliche, in genere enti o istituti di ricerca ai quali lo svolgimento della missione viene affidato; presuppone un’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e comporta una spesa.

Ai sensi della l.r. 7/2016 il Comitato:

- ✓ formula proposte alle commissioni consiliari permanenti per l'inserimento di clausole valutative nelle proposte di legge;
- ✓ esprime pareri non vincolanti alle commissioni consiliari permanenti sulla formulazione delle clausole valutative o altre disposizioni finalizzate al monitoraggio dell'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche contenute nelle proposte di legge;
- ✓ verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative o da altre disposizioni contenute nelle leggi regionali ed esamina la documentazione prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in adempimento alle stesse;
- ✓ attiva, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, anche su proposta delle commissioni consiliari permanenti, lo svolgimento di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali e ne esamina gli esiti.

Nel 2025

- il Consiglio regionale ha approvato **1** legge contenente una clausola valutativa:

l.r. 12/2025
art. 25
**Disposizioni in materia di recupero di volumi interrati,
seminterrati e a livello terra - commi 19 e 20**

La clausola, inserita nell'ambito della disciplina di promozione del recupero dei volumi interrati, seminterrati e a livello terra ad uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, direzionale e commerciale, prevede che la Giunta regionale presenti al Consiglio, ogni 2 anni, una relazione informativa su:

- ✓ numero e distribuzione geografica degli interventi di recupero realizzati;
 - ✓ caratteristiche edilizie e funzionali degli edifici interessati dagli interventi;
 - ✓ esclusioni dall'applicazione degli interventi di recupero individuate dai comuni;
 - ✓ numero complessivo delle unità immobiliari autonomamente fruibili generate.
- La Giunta regionale non ha trasmesso al Consiglio relazioni in risposta agli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative.

- Il Comitato ha esaminato la relazione informativa presentata dalla Giunta regionale al Consiglio nel 2024 ai sensi dell'articolo 53 (Clausola valutativa) della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia” relativa alle annualità 2021-2023 ed ha approvato il documento di esame contenente le osservazioni e le proposte dirette all’assessore e alla commissione consiliare competenti.

Al 31 dicembre 2025

- sono **44** le clausole valutative presenti nelle leggi regionali del Lazio
- sono **10** le clausole valutative relativamente alle quali la Giunta regionale ha trasmesso almeno una volta al Consiglio la documentazione informativa richiesta:

L.R. 2/2019 RIORDINO DELLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) E DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP)	3 relazioni
L.R. 14/2015 INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DEI SOGGETTI INTERESSATI DAL SOVRAINDEBITAMENTO O VITTIME DI USURA O DI ESTORSIONE	1 relazione
L.R. 6/2016 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	2 relazioni 2017-2018 2 relazioni 2019-2020
L.R. 7/2017 DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO	2 relazioni
L.R. 8/2016 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E CULTURALE DELLA REGIONE LAZIO E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA COSTA LAZIALE	1 relazione
ART. 10 L.R. 1/2020 COMUNITÀ ENERGETICHE (ARTICOLO SUCCESSIVAMENTE ABROGATO)	1 relazione
L.R. 4/2014 RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN QUANTO BASATA SUL GENERE E PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI E DELLE DIFFERENZE TRA UOMO E DONNA	1 relazione
L.R. 15/2014 SISTEMA CULTURA LAZIO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO E DI PROMOZIONE CULTURALE	1 relazione 2016-2018 1 relazione 2019-2021
ART. 74 L.R. 14/2021 FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	1 relazione
L.R. 7/2020 DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER L’INFANZIA	1 relazione

10. Rapporti Giunta-Consiglio

L'articolo 30, comma 2, dello Statuto riconosce ai consiglieri il diritto di presentare ordini del giorno, mozioni o proposte di risoluzione *“per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, nonché interrogazioni ed interpellanze”*.

Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina nel dettaglio le modalità di esercizio di tali prerogative (Capo III “Procedure di indirizzo e controllo”), riservando la sezione IV alle mozioni e alle interpellanze e la sezione V alle interrogazioni distinte, quest'ultime, tra interrogazioni a risposta orale, scritta e a risposta immediata.

Per quanto attiene alla funzione di controllo, che il Consiglio esercita attraverso gli strumenti di sindacato ispettivo, si rileva che nel corso del 2025 sono state presentate 247 interrogazioni delle quali 103 sono state discusse o hanno ottenuto risposta; nessuna interpellanza. Sono stati presentati 316 atti di indirizzo, tra mozioni, ordini del giorno e altro, di cui 178 discussi e conclusi¹⁴.



247
interrogazioni
e 316 atti di
indirizzo

¹⁴ In particolare, nel dettaglio:

÷ le **interrogazioni presentate** sono così ripartite:

n. 118 interrogazioni a risposta scritta; n. 128 interrogazioni a risposta immediata; n. 1 interrogazione a risposta orale;

÷ le **interrogazioni discusse o che hanno ottenuto risposta** sono così ripartite:

n. 60 a risposta scritta e n. 43 a risposta immediata;

÷ gli **atti di indirizzo** sono così ripartiti:

n. 1 risoluzione; n. 4 ordini del giorno; n. 106 mozioni; n. 205 ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale;

÷ **discussi e conclusi**, che comprendono anche quelli respinti e ritirati, sono così ripartiti:

n. 1 risoluzione; n. 35 mozioni; n. 142 ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale.

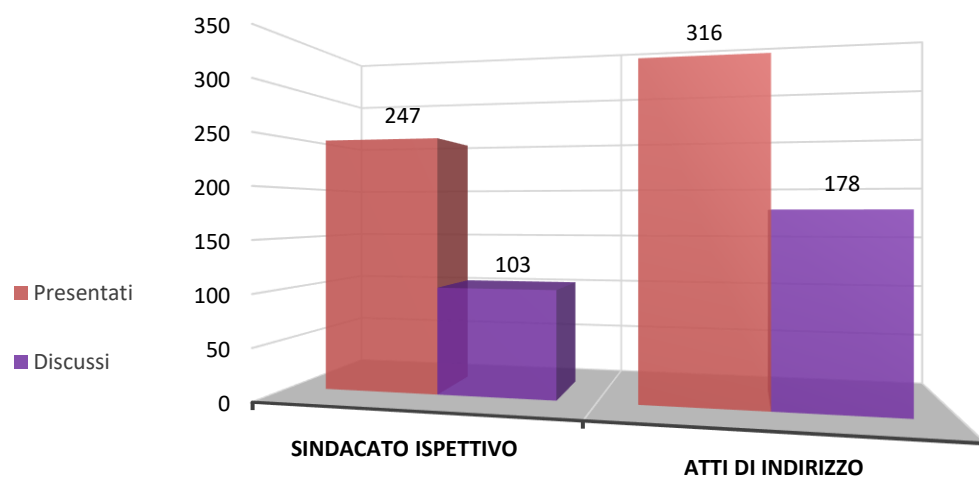


Figura 16 *Atti di sindacato ispettivo e di indirizzo presentati e discussi nel 2025*

11. Deliberazioni consiliari

Il Consiglio regionale nel 2025, oltre alle 21 leggi, ha approvato 14 deliberazioni consiliari. Un dato in leggero calo rispetto a quello del 2024 nel quale sono state approvate 16 deliberazioni. Analogamente a quanto già rilevato ai fini della classificazione della produzione legislativa, il maggior numero di deliberazioni consiliari approvate (7 su 14), hanno riflessi nel settore della **Finanza regionale**.



14
deliberazioni
consiliari

In particolare, unitamente alle deliberazioni riguardanti la materia del **bilancio** in senso stretto (*d.c.r. 7/2025* relativa al rendiconto del Consiglio regionale 2024; *d.c.r. 8/2025* relativa al rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2024; *d.c.r. 9/2025* sul Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026; *d.c.r. 11/2025* relativa al bilancio consolidato della Regione - esercizio 2024; *d.c.r. 13/2025* sulla nota di aggiornamento del DEFR 2026; *d.c.r. 14/2025* relativa al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2026–2028), si registra una deliberazione consiliare attinente alla materia della **contabilità regionale** (*d.c.r. 3/2025* di nomina di un membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti).

Seguono 2 deliberazioni in materia di ambiente (la *d.c.r. 1/2025* e la *d.c.r. 6/2025* entrambe di aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell'aria); 2 deliberazioni di programmazione, una in materia di servizi sociali (*d.c.r. 5/2025*), l'altra sui porti di interesse economico regionale (*d.c.r. 10/2025*) e una deliberazione in materia di pianificazione paesistica e ambiente (la *d.c.r. 4/2025* di approvazione del Piano territoriale paesistico regionale - PTPR).

Infine, delle restanti 2 deliberazioni, una è di carattere istituzionale (la *d.c.r. 12/2025* di presa d'atto della sospensione dalla carica del consigliere Tiero e la temporanea sostituzione con la consigliera Zappone) e una di pianificazione del territorio del Parco naturale di Veio (*d.c.r. 2/2025*).

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
deliberazione del Consiglio regionale 29 gennaio 2025, n. 1 “Ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, n. 15408/2023. Adeguamento e integrazione degli articoli 17, 24, 25 e 29 delle norme tecniche di attuazione della deliberazione del consiglio regionale 5 ottobre 2022, n. 8 (Aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell’aria – PRQA)”
deliberazione del Consiglio regionale 19 febbraio 2025, n. 2 “Piano del parco naturale di Veio”
deliberazione del Consiglio regionale 14 maggio 2025, n. 3 “Nomina di un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche”
deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 2025, n. 4 “Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5. Sentenza tar lazio 17 agosto 2022, n. 11183. Classificazione di paesaggio tavole a del PTPR. Approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e in ottemperanza agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche”
deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2025, n. 5 “Piano sociale regionale 2025 – 2027”
deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2025, n. 6 “Aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell’aria ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Modifica delle schede delle azioni allegate alla relazione di piano e degli articoli 17, 21, 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 5 ottobre 2022, n. 8”
deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2025, n. 7 “Rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2024”

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2025, n. 8 “Rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2024”
deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2025, n. 9 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026 anni 2026-2028”
deliberazione del Consiglio regionale 17 settembre 2025, n. 10 “Piano dei porti di interesse economico regionale”
deliberazione del Consiglio regionale 8 ottobre 2025, n. 11 “Bilancio consolidato della Regione lazio - esercizio 2024 - ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 2025, n. 12 “Preso d’atto della sospensione dalla carica del consigliere Enrico Tiero ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e temporanea sostituzione con Emanuela Zappone”
deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2025, n. 13 “Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale (NADEFR) 2026 – anni 2026-2028”
deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2025, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2026 – 2028”

Capitolo Terzo

I profili sostanziali delle leggi regionali

1. Descrizione sintetica delle leggi regionali

1.1 Macrosettore C – Territorio ambiente e infrastrutture

1.1.1 Leggi regionali in materia di territorio e urbanistica

legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 “*Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio*”

La legge interviene sulla normativa regionale in materia urbanistico-edilizia con l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e incentivare la rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche in raccordo con le innovazioni introdotte dal decreto-legge 69/2024 (c.d. Salva Casa); in particolare:

- modifica la l.r. 7/2017 sulla **rigenerazione urbana** e, in particolare: interviene sui casi in cui la legge non trova

applicazione, relativi ad aree naturali protette e zone agricole; consente ai comuni di individuare, entro termini perentori differenziati per dimensione demografica, porzioni di territorio in cui escludere o limitare gli interventi; specifica che gli interventi previsti dalla legge sono consentiti per gli edifici la cui superficie ricada, per almeno il 30%, nelle porzioni di territorio urbanizzate; nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, circoscrive il divieto di mutamento delle destinazioni d’uso a quello finalizzato all’apertura di

Pl	171
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	X
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	325
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	308
Pubblicazione BUR	31/7/2025, n. 63
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	29/71/18508
Regolamenti regionali	1
Atti attuativi Giunta	5
Atti attuativi Consiglio	-

grandi strutture di vendita; consente ai comuni di individuare ambiti nei quali permettere demolizioni degli edifici esistenti e delocalizzazione in ambiti diversi, riconoscendo una volumetria o superficie aggiuntiva fino al 40%; in tema di ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione, consente ai comuni di prevederne l'ammissibilità con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro il 31.12.2025 e dispone che, decorso il termine senza che il comune abbia deliberato, gli interventi si applicano in via diretta ma con maggiori limitazioni; per finalità di miglioramento sismico ed efficientamento energetico, consente direttamente (non più previa deliberazione comunale) ampliamenti del 20% di edifici residenziali, per un incremento massimo di 70 mq, aumentabili di un ulteriore 5%, fino a un incremento massimo di 80 mq, per gli interventi di bioedilizia. Per gli edifici non residenziali, l'incremento massimo è di 150 mq. Nell'ambito degli "interventi diretti": amplia le premialità per quelli di ristrutturazione edilizia degli edifici produttivi, nonché per le demolizioni e ricostruzioni, e consente che la ricostruzione successiva alla demolizione possa avvenire anche su lotti diversi; consente altresì interventi di recupero di superfici o volumi preesistenti accessori o pertinenziali; nei comuni ai quali è stato conferito l'esercizio di funzioni in materia di governo del territorio, gli interventi di ristrutturazione edilizia e quelli di recupero sono subordinati ad una deliberazione del consiglio comunale che individua zone o ambiti nei quali gli stessi possono essere esclusi o limitati (**art. 1**);

- modifica la l.r. 13/2009 sui **sottotetti**. In particolare: sposta dal 1° giugno 2017 al 28 luglio 2024 il termine di ultimazione dei sottotetti ai fini del loro recupero per finalità sanitarie, sociosanitarie e assistenziali e non più solo abitative e turistico ricettive; introduce, come ulteriore condizione, che dopo il recupero siano destinati a prima casa di abitazione per almeno 10 anni, salvo che siano attigui o annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio; consente il recupero anche nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, ad eccezione degli edifici vincolati come beni culturali (**art. 2**);
- nell'ambito della disciplina del conferimento di funzioni in materia di governo del territorio (l.r. 19/2022), semplifica le procedure di partecipazione e pubblicità delle **varianti allo strumento urbanistico** di Roma Capitale, dei comuni capoluogo di Provincia e di quelli con popolazione superiore a 50 mila abitanti. Inoltre, introduce

in capo alla Regione poteri di direttiva, vigilanza, controllo, nonché poteri sostitutivi e di revoca delle funzioni conferite **(art. 3)**;

- modifica tre leggi regionali contenenti disposizioni sulle **sale cinematografiche**:
 - la l.r. 22/2019 (Testo unico del commercio) specificando che esso non si applica a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali per lo svolgimento, al loro interno, di attività commerciali, artigianali e di servizi se nel limite del 30% della superficie complessiva e in linea con le dimensioni degli esercizi di vicinato. Fanno eccezione alla regola teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali oggetto degli interventi diretti dell'articolo 6 della legge regionale sulla rigenerazione urbana;
 - la l.r. 5/2020 su cinema e audiovisivo impegnando la Regione, con regolamento, a definire i requisiti tecnici minimi delle sale e arene cinematografiche necessari al rilascio dell'autorizzazione unica;
 - la l.r. 37/1996 sulla normativa urbanistica dei complessi di sale cinematografiche consentendo, in tutte le zone dello strumento urbanistico, interventi di rifunzionalizzazione o di incremento volumetrico differenziati a seconda che si tratti di complessi in attività e non chiusi o dismessi o di nuova realizzazione **(art. 4)**.

Sempre per le superfici destinate a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, il legislatore interpreta autenticamente l'articolo 9 della l.r. 5/2020 relativa al limite del 30% delle superfici utilizzabile per attività commerciali, artigianali e di servizi: tale limite si applica solo per gli interventi edilizi realizzati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale sulla rigenerazione urbana e ai fini dell'applicabilità della disciplina sul commercio.

Al di fuori di tali casi, il 30% non è il limite massimo per modificare la destinazione d'uso degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ai quali si applica quanto consentito dallo strumento urbanistico comunale **(art. 17)**.

Nell'ambito del **piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**, dispone che se la relativa deliberazione di approvazione riguarda soltanto il mutamento di destinazione d'uso urbanistica degli immobili, essa determina automaticamente l'effetto di variante allo strumento urbanistico. Dispone, altresì, procedure semplificate

nel caso il piano preveda ampliamenti volumetrici, differenziando tra superiori o inferiori al 20% (**art. 5**)

In tema di procedure di **valutazione ambientale**, dispone che nei casi in cui un progetto soggetto a Valutazione d'impatto ambientale (VIA) richieda una variante urbanistica, l'autorità competente per la Valutazione ambientale strategica (VAS) partecipa alla procedura di VIA. Demanda ad una deliberazione della Giunta regionale le modalità operative per il coordinamento tra VAS e VIA e per l'espressione del contributo dell'autorità competente alla VAS (**art. 6**).

Individua ulteriori interventi, che si aggiungono a quelli già elencati dall'art. 1 della l.r. 8/2012, relativamente ai quali è delegato ai comuni il rilascio **dell'autorizzazione paesaggistica (art. 7)**.

Modifica la l.r. 8/2001 sugli **impianti di distribuzione di carburanti** introducendone la definizione, disponendo che la loro localizzazione è un mero adeguamento degli strumenti urbanistici, modificando la quantità di cubatura utile necessaria per realizzare servizi all'autoveicolo e all'automobilista ed individuando i volumi esclusi dal calcolo degli indici di edificabilità (**art. 8**).

Modifica la l.r. 36/1987 sulle **procedure urbanistico edilizie**. In particolare: aggiunge l'attuazione dei comparti di intervento all'elenco delle varianti che non richiedono l'approvazione regionale ed estende le relative procedure ai piani attuativi ripianificati dallo strumento urbanistico, purché ad esso conformi e limitatamente alle parti non ancora attuate; amplia l'elenco delle modifiche a piani attuativi e programmi urbanistici approvati che non costituiscono variante aggiungendo l'aumento delle volumetrie o delle superfici fondiari entro l'1% di quanto assentito, a condizione che sia garantita la dotazione minima degli standard, e le cubature oltre i 5 metri di altezza di ogni interpiano, ove non sia prevista la presenza costante di addetti, relative a edifici destinati ad attività, tra loro sempre compatibili, industriali e della logistica; riformula la procedura di rilascio del permesso di costruire convenzionato; introduce la ripianificazione di piani o programmi non attuati in variante al piano regolatore generale; introduce la possibilità per i comuni di consentire l'utilizzazione delle aree a standard ricomprese all'interno dei piani convenzionati, nonché di quelle destinate a verde pubblico, sportivo e sociale previste dagli strumenti urbanistici da parte di soggetti

privati o dei proprietari delle stesse; consente ai comuni di incrementare la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico, anche attraverso l'utilizzo di zone agricole, limitatamente al soddisfacimento della quota di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; amplia l'elenco delle varianti approvate in forma semplificata aggiungendo, per i comuni con meno di 5 mila abitanti, la diversa dislocazione, entro i limiti del 20%, delle aree turistico-ricettive, produttive, direzionali e commerciali, rimanendo invariata la dotazione di spazi pubblici per attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (**art. 9**).

Modifica la l.r. 24/1998 sulla **pianificazione paesaggistica** disponendo che la pubblicità legale del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) sia assolta con la pubblicazione sul sito informatico e riducendo da 5 a 3 gli anni necessari per il primo aggiornamento (**art. 10**).

Modifica la l.r. 15/2008 sulla **vigilanza urbanistico edilizia** e, in particolare: introduce la possibilità della vendita del bene e dell'area di sedime quando la nuova costruzione abusivamente realizzata non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico; interviene sui casi in cui la modifica della localizzazione del fabbricato non è variazione essenziale; modifica la sanzione pecuniaria applicabile quando l'intervento di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia in parziale difformità non possa essere demolito senza pregiudizio della parte dell'immobile eseguita in conformità; introduce una nuova disciplina dell'accertamento di conformità, in coerenza con il d.l. "Salva Casa" (**art. 11**).

Nell'ambito della disciplina del reperimento di **alloggi a canone calmierato** attraverso il cambiamento di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale, modifica, in particolare, la l.r. 21/2009 sui contenuti del regolamento regionale (condizioni per l'alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo e prima della scadenza) e rinvia alla Giunta regionale la determinazione del valore minimo di alienazione degli alloggi, sia per Roma Capitale che per i restanti comuni.

Inoltre, nella disciplina dell'utilizzo delle aree per l'**edilizia residenziale pubblica** inserite negli ambiti urbanistici compresi nei piani di zona, consente che tali piani possano anche essere decaduti o ripianificati (**art. 12**).

Introduce la procedura, con approvazione del progetto in conferenza di servizi e riduzione alla metà dei termini delle eventuali VIA e VAS, da seguire quando la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità in attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda una variante urbanistica. La procedura può essere adottata anche per approvare opere pubbliche o di interesse pubblico (**art. 13**).

Modifica la legge regionale sui **consorzi industriali** consentendo la destinazione produttiva nelle zone con destinazione logistica, nei limiti del 10% delle previsioni del piano, e vietando, all'interno del Consorzio unico per lo sviluppo industriale, cambi di destinazioni d'uso verso le categorie dei servizi alla persona, assistenziali o sociosanitari di immobili ricadenti nelle fasce di rispetto di almeno 200 metri da funzioni industriali strategiche e di 300 metri da attività industriali insalubri. Consente, altresì, per i locali guardiania la deroga alle distanze minime dai confini (**art. 14**).

Disciplina in particolare, nel settore dell'**edilizia agevolata**, la trasformazione del titolo di godimento da locazione a proprietà, applicabile esclusivamente in favore dei soggetti che occupano gli alloggi e previa autorizzazione regionale (**art. 15**).

Modifica la legge regionale sulla **bioedilizia** consentendo, nei Paesaggi degli insediamenti urbani del PTPR, nelle zone omogenee A e B dei centri urbani e nella città storica di Roma Capitale, interventi di trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti esistenti per il miglioramento energetico mediante fonti rinnovabili, classificati come edilizia libera.

Istituisce una banca dati regionale per la registrazione degli interventi di efficientamento energetico.

Amplia lo spessore delle murature esterne e dei solai intermedi e di copertura scomputabili ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità (**art. 16**).

Consente la realizzazione di depositi, magazzini, tettoie e altri elementi accessori funzionali ad **attività commerciali o di somministrazione** all'interno di aree private e pertinenziali entro il limite del 20% della superficie o del volume dell'edificio principale, subordinandola a SCIA e specificando che non costituisce ampliamento della superficie di vendita o somministrazione (**art. 18**).

Modifica la legge regionale sull'adeguamento del **sistema portuale** inserendo i

punti di ormeggio lacuali e fluviali, oltre a quelli litorali, nell'ambito delle opere portuali finanziabili (**art. 19**).

Modifica la legge regionale sulle **aree naturali protette** consentendo la realizzazione di opere di pubblico interesse nelle aree già antropizzate, dove sono ammessi interventi di trasformazione dei piani di gestione e confinanti per almeno due terzi con zone urbanizzate o infrastrutture stradali e/o ferroviarie.

Ammette, altresì, interventi di riqualificazione di quartieri degradati previsti dai programmi di recupero urbano (**art. 20**)

Individua le autorità competenti al rilascio dell'**autorizzazione unica ambientale (AUA)**: le province o la Città metropolitana di Roma Capitale, quando nella domanda sia compreso il rilascio di almeno un titolo abilitativo di loro competenza; il comune, quando nella domanda sia richiesto esclusivamente il rilascio di un titolo abilitativo di competenza comunale; dispone, pertanto, il trasferimento ai comuni dei procedimenti di loro competenza ancora in corso (**art. 21**).

Nell'ambito della procedura di determinazione del canone di locazione del **patrimonio immobiliare agricolo**, dispone la dimostrazione del possesso dei requisiti con perizia asseverata di un tecnico abilitato (**art. 22**).

Interviene sulla disciplina regionale delle **opere rimovibili**, dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività e manifestazioni culturali e sportive, specificando che nelle stesse sono comprese le coperture pressostatiche ed altre equiparabili e che, nel caso siano destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, ad esse non si applica il termine di rimozione applicabile al cessare della necessità (**art. 23**)

Interviene sulla disposizione transitoria della l.r. 12/2024 disponendo che la causa ostativa alla **sanatoria edilizia** relativa agli immobili vincolati trova applicazione ai procedimenti pendenti ai quali il vincolo è stato apposto successivamente alla "presentazione" della domanda, anziché alla "scadenza" della stessa (**art. 24**).

Introduce una disciplina organica per il recupero ad uso residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, direzionale e commerciale dei **volumi interrati, seminterrati e a livello terra**, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, con altezze minime interne nette di 2,40 metri lineari per usi residenziali o per uffici o attività

turistico ricettive e 3,00 metri lineari per gli usi commerciali. Prevede il pagamento del contributo di costruzione e di un contributo straordinario pari al 50%. Nel caso di locazione dell'unità abitativa recuperata, è obbligatorio il ricorso al canone calmierato nei 10 anni successivi all'ultimazione dei lavori. Individua gli immobili e le zone nelle quali il recupero è escluso, tra queste le zone agricole ad eccezione del recupero dei volumi accessori e pertinenziali non inseriti nel fascicolo aziendale in assenza di un'azienda agricola. Contiene una clausola valutativa (**art. 25**).

Consente ai comuni l'**uso temporaneo** di immobili o spazi urbani dismessi o in via di dismissione, inutilizzati o sottoutilizzati, per usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico e finalizzati ad iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale per un massimo di 3 anni, prorogabili di 2, previa convenzione con i soggetti interessati (**art. 26**).

Consente la realizzazione di edifici o strutture dedicate allo stoccaggio o all'elaborazione di dati informatici, c.d. **data center** o centri di elaborazione dati, nelle aree o negli immobili a destinazione produttiva e direzionale (**art. 27**).

Consente, da parte di Regione e comuni, nell'ambito dei programmi di **edilizia agevolata e convenzionata** relativi ad aree dei Piani di zona, l'attivazione di procedure straordinarie per garantire la permanenza dei nuclei familiari nelle unità immobiliari realizzate con contributi statali e regionali (**art. 28**).

1.1.2 Leggi regionali in materia di protezione della natura, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

legge regionale 19 settembre 2025, n. 16 “Servizio volontario di vigilanza ecologica”

La legge istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica, svolto da volontari, aderenti agli enti del Terzo settore operativi nella salvaguardia ambientale, nominati guardie ecologiche volontarie (GEV). L'accesso alla qualifica di GEV richiede maggiore età, cittadinanza italiana o europea, assenza di precedenti penali e di sanzioni amministrative in materia ambientale.

I volontari aspiranti GEV frequentano i corsi formativi, al termine dei quali sostengono un esame davanti a

PI	162
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	VIII
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	64
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	148
Pubblicazione BUR	23/9/2025, n. 78
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	13/30/2189
Regolamenti regionali	1
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

una commissione regionale; coloro che superano l'esame, ottengono l'idoneità alla qualifica di GEV e, a seguito di una convenzione tra l'ente che intende avvalersi del servizio volontario e l'ente del Terzo settore al quale aderisce, è nominato GEV dalla Regione.

La nomina resta valida per la vigenza della convenzione e decade automaticamente alla sua scadenza o per perdita dei requisiti. La convenzione definisce il territorio di competenza delle GEV e le attività da svolgere.

Possono avvalersi delle GEV i gestori delle aree naturali protette regionali e dei siti Rete Natura 2000, gli enti titolari di diritti di uso civico e gli enti locali.

Le GEV vigilano per prevenire e accertare violazioni in materia ambientale; informano i cittadini sulle norme regionali per la tutela ambientale; partecipano a iniziative educative nelle scuole; collaborano con le autorità competenti nelle operazioni di pronto intervento e soccorso durante le emergenze ambientali e nella raccolta di dati ambientali e per il monitoraggio ambientale.

Il servizio volontario non costituisce un rapporto di pubblico impiego perché è svolto gratuitamente e non sostituisce le attività istituzionali di vigilanza ambientale.

La Regione indirizza e coordina il servizio volontario e a tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con uno o più regolamenti: individua gli ambiti normativi oggetto della vigilanza delle GEV; definisce le modalità di organizzazione della formazione iniziale necessaria per acquisire l'idoneità a GEV e dei corsi di aggiornamento; predispone la modulistica standardizzata per gli accertamenti amministrativi; adotta linee guida per l'organizzazione del servizio volontario e per la nomina e le competenze del responsabile; predispone schemi tipo delle convenzioni tra chi intende avvalersi delle GEV e gli enti del Terzo settore; definisce criteri e modalità per l'erogazione di contributi.

La Regione, inoltre, gestisce l'elenco dei volontari idonei che hanno superato gli esami, quello dei volontari nominati GEV e detta direttive specifiche per organizzare il servizio nelle aree naturali protette regionali.

Durante il servizio, le GEV sono pubblici ufficiali nell'accertamento degli illeciti amministrativi in campo ambientale. Devono garantire un monte ore mensile di servizio, seguire le direttive del responsabile del servizio, compilare la documentazione necessaria, indossare distintivo e tesserino identificativo, utilizzare correttamente i mezzi assegnati, aggiornarsi periodicamente. Non possono svolgere la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti del sottobosco nel territorio di competenza durante le giornate di servizio.

La Giunta regionale approva annualmente un programma di riparto delle risorse da destinare, su richiesta, ai soggetti che si avvalgono delle GEV, che stabilisce, altresì, ambiti, obiettivi, priorità e criteri di assegnazione dei contributi.

1.2 Macrosettore D – Servizi alla persona e alla comunità

1.1.3 Leggi regionali in materia di tutela della salute

legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “*Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme*”

La legge promuove e sostiene la conoscenza, la prevenzione, la diagnosi e la cura della celiachia e della sua variante dermatite erpetiforme, riconosciute quali patologie croniche multifattoriali di rilevanza sociale.

Prevede che la Regione sostenga e finanzi programmi e progetti anche multidisciplinari e pluriennali di informazione, formazione, prevenzione e diagnosi precoce, anche attraverso campagne pubbliche e programmi scolastici, nonché stanzi risorse per incentivare la produzione e commercializzazione di cereali senza glutine.

Beneficiari degli interventi sono: comuni, enti locali, municipi, università statali e non, riconosciute, istituzioni scolastiche, soggetti pubblici e privati accreditati per la formazione, nonché enti del Terzo settore.

La legge demanda alla Giunta regionale l’approvazione del Piano triennale per gli interventi a favore dei celiaci, aggiornabile annualmente, sentite le commissioni consiliari competenti, e ne indica il contenuto.

La Giunta regionale, con deliberazione, individua le modalità di verifica, con cadenza almeno biennale, della permanenza in capo ai presidi accreditati e ai centri di terzo livello per la celiachia e la sua variante, dei requisiti tecnici, professionali e organizzativi minimi, necessari per l’inserimento delle stesse strutture nell’apposito Elenco regionale.

Alla Giunta è demandata, altresì, la definizione di un modello organizzativo e

PI	139
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	VII
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	449
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	330
Pubblicazione BUR	1/7/2025, n. 52
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	15/33/3046
Regolamenti regionali	1
Atti attuativi Giunta	4
Atti attuativi Consiglio	-

gestionale volto ad ottimizzare l'assistenza continuativa, multidimensionale, multidisciplinare e multilivello per la prevenzione, la diagnosi e la cura della malattia celiaca e la sua variante.

Sono previsti periodici interventi di formazione e aggiornamento professionale sulla celiachia, nonché l'istituzione: di uno Sportello informativo per la celiachia nei distretti socio-sanitari, a supporto di pazienti, famiglie e operatori del settore alimentare e della ristorazione;

È istituita la Giornata regionale della celiachia, un Elenco regionale delle strutture ricettive e di ristorazione che offrono alimenti senza glutine nonché la costituzione di un Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive, di analisi e confronto con i soggetti competenti.

La legge prevede, altresì, la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione sociale, specifici interventi educativi e didattici presso gli istituti delle scuole primarie e secondarie, nonché dispone che nei bandi di gara per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione o dagli enti da essa dipendenti o comunque controllati, possono essere previsti criteri di priorità per le aziende che offrono prestazioni diversificate, aggiuntive e migliorative a favore dei celiaci, rispetto a quanto previsto dalla normativa statale.

Con alcune modifiche introdotte dalla legge di stabilità regionale 2026, approvate nel 2025 ma entrate in vigore nel 2026, si è inteso porre l'accento sui profili connessi al settore agricolo, prevedendo, tra l'altro, iniziative di promozione e diffusione di innovazioni tecnologiche volte a favorire la produzione e la trasformazione di alimenti senza glutine, nonché il coinvolgimento di ARSIAL in particolare per l'approvazione del Piano triennale degli interventi e per la gestione degli stessi.

1.1.4 Leggi regionali in materia di servizi sociali

legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 *“Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”*

La legge intende promuovere azioni e interventi per contrastare, prevenire e trattare le dipendenze da sostanze e le dipendenze comportamentali, con particolare attenzione ai giovani e alle fasce deboli della popolazione, favorendo il reinserimento sociale, abitativo e lavorativo, anche tramite il sostegno alle loro famiglie.

Al fine di prevenire e contrastare le dipendenze è istituito l'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. All'Osservatorio sono attribuiti compiti di rilevazione della popolazione dipendente; raccolta di dati e informazioni su interventi, servizi e prestazioni erogate nella Regione; proposte e studi da trasmettere alla direzione regionale competente; monitoraggio sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni erogate nella Regione e redazione annuale di un documento con proposte e progetti per migliorare e ampliare gli interventi, i servizi e le prestazioni erogate nella Regione; promozione di campagne informative e di sensibilizzazione, nonché di seminari di informazione rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

L'Osservatorio riferisce, annualmente, alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

L'Osservatorio è presieduto da un esperto individuato dalla Giunta regionale tra professionisti con almeno cinque anni di esperienza nell'ambito delle dipendenze patologiche, ed è composto da dirigenti, funzionari delle direzioni regionali ed esperti nei settori relativi agli interventi, ai servizi e alle prestazioni oggetto della presente legge e da un rappresentante del Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale

Pl	70
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	IX
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	576
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	527
Pubblicazione BUR	2/2/2025, n. 35
Tipologia potestà legislativa	residuale
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di settore
Articoli/commi/parole	8/20/1514
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	3
Atti attuativi Consiglio	-

e di ciascuna delle aziende sanitarie locali. L'Osservatorio ha durata triennale e opera a titolo gratuito.

La legge specifica, inoltre, che alle sedute dello stesso, possono partecipare gli Assessori competenti in materia di politiche sociali e sanità, il Presidente della commissione consiliare competente, nonché tre rappresentanti degli enti del Terzo settore impegnati nell'ambito delle dipendenze patologiche.

Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i compiti ulteriori dell'Osservatorio, le modalità e i criteri per l'individuazione dei relativi componenti nonché l'organizzazione e il funzionamento dello stesso.

È prevista la collaborazione con le strutture, gli organi e gli enti regionali competenti in materia, con gli analoghi Osservatori istituiti dalle altre Regioni nonché, previa intesa con il competente organo statale, con l'Osservatorio permanente previsto dalla normativa statale.

La legge istituisce, inoltre, una Giornata regionale sulle dipendenze, durante la quale vengono realizzate campagne informative, iniziative ed eventi per sensibilizzare la popolazione, specialmente i giovani, sul problema delle dipendenze. La Giunta definisce, con deliberazione la data della Giornata e le modalità di svolgimento degli interventi.

Una particolare attenzione è rivolta all'attività di prevenzione delle dipendenze promossa dalla Regione nelle scuole primarie, secondarie e nelle istituzioni formative, anche attraverso la realizzazione di attività di *peer education* e di prospetti informativi finalizzati a evidenziare i rischi e i danni connessi al consumo di sostanze e alle dipendenze comportamentali, nel rispetto dell'autonomia scolastica e previo il consenso dei genitori nel caso di studenti minorenni.

1.4 Macrosettore E – Finanza regionale

1.4.1 Leggi regionali in materia di bilancio¹⁵

legge regionale 11 febbraio 2025, n. 1 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Procedura speciale per debiti fuori bilancio derivanti da sentenze delle Commissioni tributarie, da sentenze della Corte di giustizia tributaria e da cartelle esattoriali”*

La legge prevede il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio riconducibili a sentenze esecutive delle Commissioni tributarie, della Corte di giustizia tributaria e a cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari a euro 956.198,58, elencati nell'allegata tabella A. Da tali debiti non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto il pagamento degli stessi è stato già effettuato a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente.

PI	185
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	30
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	13
Pubblicazione BUR	13/2/2025, n. 13
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	3/3/208
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

¹⁵ Vedi nota n. 6

legge regionale 11 febbraio 2025, n. 2 “*Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie*”

La legge dispone il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive. In particolare, prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, per un ammontare complessivo di euro 2.983.562,06 e dispone la relativa copertura finanziaria.

E' prevista, inoltre, una modifica dell'articolo 56 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia) che stabilisce che

le funzioni di coordinamento delle strutture dei servizi educativi e scolastici possono essere svolte da coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, esercitavano tale funzione da almeno tre anni continuativi, come misura di contenimento della spesa pubblica e salvaguardia occupazionale.

Sono, altresì, incrementati i Fondi contrattuali del Comparto sanità, di cui alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

È previsto, inoltre, che la Regione sostenga gli interventi volti alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Aziende pubbliche di servizi alla persona – ASP, individuando le risorse finanziarie per i singoli interventi. Per gli interventi di parte corrente, la Regione si avvale della società in house LazioCrea S.p.A., trasferendo ad essa le relative risorse.

PI	184
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	30
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	13
Pubblicazione BUR	13/2/2025, n. 13
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	6/10/1105
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 17 marzo 2025, n. 3 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”*

La legge prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze esecutive, per un valore complessivo pari a euro 3.994.683,37, elencati nell'allegata tabella A e dispone la relativa copertura finanziaria.

PI	191
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	22
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	6
Pubblicazione BUR	18/3/2025, n. 22
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	3/4/326
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 14 maggio 2025, n. 6 *"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Ulteriori disposizioni"*

La legge prevede il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio riconducibili a sentenze esecutive, per un valore complessivo di euro 2.426.019,02, elencati nell'allegata tabella A

Inoltre, approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027 dell'Ente Parco regionale dell'Appia Antica; modifica la disposizione relativa al fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni e dispone

PI	199
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	21
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	19
Pubblicazione BUR	15/5/2025, n. 39
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	5/11/1007
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

che l'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), in qualità di soggetto attuatore del sistema integrato di interventi per il diritto agli studi universitari, sia autorizzato ad acquistare il complesso immobiliare denominato "Madonna delle Rose", sito nel Comune di Fonte Nuova, e a realizzare gli interventi di ristrutturazione al fine di potenziare le strutture residenziali per studenti universitari e favorire la creazione di un centro per la ricerca e la formazione scientifica.

legge regionale 3 luglio 2025, n. 9 “*Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie*”

La legge introduce variazioni al bilancio di previsione della Regione 2025–2027, incrementando le entrate per un importo complessivo pari a euro 12.677.322,56.

A tale riguardo specifica gli incrementi di spesa che hanno interessato le leggi regionali, indicandoli in apposita tabella e, tra questi, dispone contributi straordinari a federazioni e associazioni sportive nell’ambito di eventi sportivi, un contributo straordinario per

PI	213
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	22
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	16
Pubblicazione BUR	8/7/2025, n. 55
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	6/13/1638
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	1
Atti attuativi Consiglio	-

l’efficientamento delle ATER, un finanziamento del TPL ai comuni con popolazione residente superiore a 100 mila abitanti, con esclusione di Roma Capitale, finanziamenti per interventi in parte capitale del sistema integrato di protezione civile e per il programma straordinario di ammodernamento tecnologico per le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero e cura.

Tali incrementi di spesa trovano copertura nel recupero delle somme non utilizzate dalla società regionali e nella riduzione delle corrispondenti autorizzazioni di spesa, dei corrispondenti fondi speciali in conto capitale e fondi speciali di parte corrente.

Inoltre, autorizza la Regione, nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto, a partecipare in qualità di socio fondatore all’Associazione “Vie e cammini di Francesco”, per coordinare e armonizzare le attività di sviluppo del cammino di San Francesco d’Assisi, inteso come rete di vie e cammini di rilevanza turistico-culturale ispirata alla figura e ai valori del Santo. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall’Assessore regionale competente in materia di turismo, da lui delegato.

Dispone uno stanziamento per la concessione di contributi a fondo perduto per

l'acquisto e l'adeguamento di veicoli da adibire al servizio taxi per persone con disabilità con mobilità ridotta, dotati di attrezzature automatiche per l'incarozzamento e il trasporto di persone con disabilità.

Posticipa dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine entro il quale è prevista la completa operatività delle unità di rete - idonee al conseguimento del più alto livello di economicità, efficienza e produttività - che costituiscono la dimensione ottimale dei contratti di servizio di trasporto pubblico urbano su gomma diversi da quelli di competenza di Roma Capitale.

Posticipa, infine, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine:

- entro al quale sono attribuite ad ASTRAL S.p.A. le funzioni di stipula e gestione dei nuovi contratti di servizio di trasporto pubblico urbano su gomma diversi da quelli di competenza di Roma Capitale e le relative risorse;
- entro il quale ASTRAL S.p.A. definisce, d'intesa con la struttura regionale competente e con i comuni ricompresi in ogni unità di rete, la progettazione della rete e dei servizi;
- di stipula dei contratti di servizio attraverso i quali ASTRAL S.p.A. esercita le relative funzioni di affidamento¹⁶.

¹⁶ I termini indicati sono stati successivamente modificati dall'articolo 22, comma 69, lettere a), b) e d), della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

legge regionale 3 luglio 2025, n. 10 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”*

La legge prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive, elencati nell'allegata tabella A, e dispone la relativa copertura finanziaria.

PI	214
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	22
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	16
Pubblicazione BUR	8/7/2025, n. 55
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	3/4/426
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 3 luglio 2025, n. 11 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”*

La legge prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegata tabella A, e dispone la relativa copertura finanziaria.

PI	212
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	22
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	16
Pubblicazione BUR	8/7/2025, n. 55
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	3/4/374
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 8 agosto 2025, n. 13 *“Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024”*

La legge approva il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2024. Sono previsti il riaccertamento dei residui attivi e passivi e il riepilogo delle entrate, delle spese di competenza e dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024.

Sono indicati, infine, l'avanzo di cassa e il risultato di amministrazione nonché il risultato del conto economico e dello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio medesimo.

PI	218
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	20
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	12
Pubblicazione BUR	12/8/2025, n. 66, so 1, 2
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	15/21/2640
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 8 agosto 2025, n. 14 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2025-2027”

La legge contiene, in particolare, disposizioni per la rideterminazione delle previsioni di bilancio per gli anni 2025-2027; la determinazione dell'ammontare degli stati di previsione dell'entrata e della spesa; l'indicazione dell'approvazione degli assestamenti del bilancio di previsione degli enti pubblici dipendenti della Regione.

Inoltre, modifica l'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 13, relativo alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie,

e apporta variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027, con riferimento alle quote residue dei disavanzi a carico della Regione al 31 dicembre 2024

PI	216
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	31
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	29
Pubblicazione BUR	12/8/2025, n. 66, so 2
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	6/12/1574
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 30 settembre 2025, n. 17 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani”*

La legge prevede il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio della Regione riconducibili a sentenze esecutive, elencati nell'allegata tabella A.

La legge, inoltre, al fine di consentire la realizzazione degli interventi concernenti il piano straordinario per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, finanziati anche attraverso le risorse assegnate con vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 71 della l. 448/1998, dispone l'istituzione di un'apposita voce di spesa.

PI	220
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	51
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	8
Pubblicazione BUR	2/10/2025, n. 81
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	4/6/728
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

legge regionale 9 dicembre 2025, n. 19 *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”*

La legge riconosce i debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive, indicando la relativa copertura finanziaria.

Inoltre, apporta variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione 2025-2027, assegnando risorse al sostegno delle attività relative alla festività di Santa Rosa, al sistema integrato regionale di protezione civile e al fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale; ulteriori variazioni riguardano gli interventi per la disabilità.

Pl	232
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni iter (dalla data di assegnazione)	15
Giorni iter effettivo (dalla data di trattazione)	13
Pubblicazione BUR	9/12/2025, n. 101, so 1
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	11/27/3880
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	2
Atti attuativi Consiglio	-

La legge dispone, altresì, la destinazione degli utili dei bilanci d’esercizio 2023 e 2024 della gestione sanitaria accentrata agli investimenti in attrezzature ed edilizia sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale, demandando la ripartizione degli stessi ad una deliberazione della Giunta regionale.

In attuazione degli impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione, prevede che la Giunta regionale è autorizzata a rendere indisponibili delle somme che costituiscono economie di spesa al termine dell’esercizio finanziario 2025, al fine di sterilizzare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

Dispone una rimodulazione delle coperture finanziarie relative al concorso regionale per il servizio di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale e agli altri comuni, ricorrendo all’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale trasporti derivanti dalla nuova stima della quota spettante alla Regione Lazio per l’anno 2025 e delle risorse, già stanziati in bilancio ma non utilizzate, riferite alla quota vincolata del Fondo

nazionale trasporti.

Le risorse liberate per effetto di tale rimodulazione sono destinate alla realizzazione di interventi in materia di politiche sociali, al fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e alla realizzazione di interventi in favore degli alunni con difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di Comunicazione aumentativa alternativa (CAA).

Modifica le disposizioni relative all'utilizzo delle risorse derivanti dal gettito della manovra fiscale, destinando tali risorse a ulteriori interventi in materia di politiche sociali, relativi nello specifico ai piani sociali di zona e al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Per la realizzazione dei suddetti interventi, la Regione può avvalersi delle proprie società ed enti strumentali controllati, in qualità di soggetti attuatori, secondo le direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale.

Infine, disciplina il contributo regionale per la compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, approva i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027 deliberati dall'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A. C. Jemolo" e dalla Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia e proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine previsto per il completamento della fusione per incorporazione di SAN.IM S.p.A. da parte di Lazio Innova S.p.A., nonché dal 31 ottobre 2025 al 15 dicembre 2025 il termine per la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo

legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2026”

La legge, oltre al contenuto proprio della legge di stabilità, costituito dal quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028 e dal rifinanziamento delle leggi regionali di spesa elencate nell’Allegato A, contiene molteplici disposizioni che spaziano tra i vari ambiti di competenza legislativa regionale.

Vi sono, innanzitutto, disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive. Per quanto riguarda l’addizionale IRPEF, essa viene strutturata su quattro scaglioni con un’aliquota ridotta per i redditi fino a 15.000 euro e un’aliquota unica per i tre scaglioni superiori, prevedendo, per il solo 2026, l’aliquota minima per i redditi fino a 28.000 euro e una detrazione per la fascia immediatamente superiore. Sul versante IRAP, le aliquote vengono maggiorate, introducendo però riduzioni, nonché importanti esenzioni a favore, tra l’altro, dei soggetti operanti esclusivamente nei comuni montani e delle imprese che nel 2026 trasferiscono la sede legale e operativa nel Lazio. Si prevede, poi, che le risorse del contributo regionale alla finanza pubblica siano destinate al finanziamento del Programma straordinario per la coesione regionale per gli anni 2026-2030, finalizzato all’attuazione di interventi di rilevanza regionale e locale, tra i quali di particolare importanza è il concorso regionale di 50 milioni per la realizzazione della linea metropolitana C di Roma.

In ambito sanitario è prevista un’indennità *una tantum* per il personale ospedaliero operante nei servizi di pronto soccorso, ma sono anche promossi interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme, con il coinvolgimento dell’ARSIAL, per introdurre, al fine di una gestione

Pl	237
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	32
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	26
Pubblicazione BUR	31/12/2025, n. 108
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	24/204/21859
Regolamenti regionali	3
Atti attuativi Giunta	34
Atti attuativi Consiglio	-

corretta della malattia, l'adozione di una alimentazione responsabile e consapevole, l'impiego di tecniche e metodi di coltivazione per favorire la produzione e trasformazione di alimenti senza glutine, la promozione di specifici percorsi formativi per coloro che operano nel settore agricolo e agroalimentare.

Sono presenti alcuni articoli sulle ATER diretti, tra l'altro, alla loro valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale nonché a sostenerne il risanamento economico-finanziario.

È promossa la realizzazione di un parco tematico e di un centro studi, rispettivamente nel VI e nel X Municipio di Roma Capitale, dedicati alla figura di Pier Paolo Pasolini in occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte.

Tra i molteplici contributi previsti per le varie zone del territorio regionale si possono segnalare quelli ai comuni delle Province di Frosinone e Latina con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e prossimi al confine territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), al fine di mitigare gli effetti economici e sociali derivanti dal loro mancato inserimento all'interno del perimetro di tale zona, un contributo straordinario al Comune di Latina per l'installazione e l'implementazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza, un contributo al Comune e alla Provincia di Rieti per le iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, enogastronomico e paesaggistico del territorio reatino in una logica interregionale di promozione dell'Appennino centrale a seguito della proclamazione dell'Aquila capitale italiana della cultura per l'anno 2026, nonché un contributo a favore dell'ACI finalizzato all'organizzazione, allo svolgimento e alla promozione del *Rally* di Roma Capitale, quale tappa del campionato del mondo di *Rally*.

La legge si chiude con un articolo di ben 137 commi (frutto di un sub-maxiemendamento), pieno di disposizioni varie, soprattutto di finanziamento, che intervengono nei settori più disparati.

I molteplici contributi previsti sono finalizzati, tra l'altro: alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale nei comuni che ospitano impianti di termovalorizzazione o di smaltimento dei rifiuti o che sono limitrofi ad essi; al sostegno del progetto dell'ARSIAL volto alla reintroduzione del legno di castagno locale nella produzione dei contenitori enologici; alla promozione di gruppi di lettura nelle scuole e

nelle biblioteche, anche attraverso l'acquisto di materiale librario presso librerie indipendenti, prioritariamente in zone periferiche o disagiate; alla realizzazione di impianti pubblici per il trattamento e il recupero dei rifiuti differenziati; nonché, al sostegno delle attività finalizzate alla riapertura del Teatro Valle. A Roma Capitale sono concessi contributi per la progettazione del sistema del Bus Rapid Transit (BRT) nelle aree ad alta densità di circolazione e per la realizzazione di interventi di riqualificazione e pulizia delle banchine fluviali del Tevere.

Infine, un'attenzione particolare è riservata alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo, alla solidarietà agli anziani che abbiano subito truffe anche con raggiri digitali, informatici e online, nonché alla sicurezza nelle stazioni e nelle fermate terminali del servizio di trasporto pubblico regionale, sostenendo sia progetti sperimentali finalizzati all'utilizzo di dispositivi antiviolenza da parte delle operatrici delle fermate sia la progressiva dotazione di dispositivi salvavita e primo soccorso avanzato.

legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”*

La legge approva il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Relativamente allo stato di previsione dell'entrata, quantifica le entrate in termini di competenza per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2026, nonché approva i totali generali dell'entrata della Regione.

Autorizza gli impegni per il triennio 2026-2028 e il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2026, quantificando le spese per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in termini di competenza e per l'esercizio finanziario 2026 in

PI	238
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	32
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	26
Pubblicazione BUR	31/12/2025, n. 108
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	testo nuovo
Tipologia normativa	legge di bilancio
Articoli/commi/parole	7/21/3560
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

termini di cassa e approva i totali generali della spesa della Regione.

È indicata la composizione del bilancio di previsione finanziario e sono elencati i relativi documenti allegati ai sensi della legge regionale di contabilità regionale e in conformità con gli schemi di cui all'Allegato n. 9 al d.lgs. 118/2011.

La legge dispone, inoltre, che la Giunta regionale approvi il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata e che il bilancio finanziario gestionale assegni le risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

È disposta l'iscrizione di fondi e accantonamenti con l'indicazione dei relativi importi, in particolare: i fondi di riserva e i fondi speciali; i fondi per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti e in conto capitale; il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati; il fondo rischi per le spese legate al contenzioso e il fondo crediti di dubbia esigibilità; i fondi relativi ai cofinanziamenti regionali relativi a interventi preventivamente autorizzati.

Per il finanziamento degli interventi programmati per spese di investimento si provvede, senza ricorrere al mercato finanziario, a valere sulle risorse disponibili di parte corrente previste nel bilancio di previsione e mediante le risorse derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali e altre entrate.

Sono approvati i bilanci degli enti dipendenti regionali espressamente elencati e si prevede che l'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato, certificato in sede di rendiconto dell'esercizio precedente, possa essere utilizzato per le finalità e secondo le priorità indicate dall'articolo 42, comma 6, del d.lgs. 118/2011.

1.5 Macrosettore F – Diversi settori

legge regionale 14 aprile 2025, n. 4 “*Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie*”

La legge oltre ad autorizzare alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 contiene un ampio ventaglio di disposizioni di natura eterogenea che vanno dalla gestione dei rifiuti al sostegno delle comunità locali, dalle semplificazioni in agricoltura alla tutela del patrimonio culturale, dalla promozione sportiva alle politiche sociali.

Le variazioni al bilancio prevedono l’incremento di diverse voci di spesa la cui copertura è garantita, in parte mediante le entrate derivanti dal recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, per altre, mediante la corrispondente riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e, per altre ancora, mediante la riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di parte corrente e nel fondo speciale in conto capitale.

Rientrano, invece, tra le disposizioni varie, tra l’altro, un contributo straordinario al comune di Terracina per garantire il trasporto di merci, carburanti e rifiuti urbani verso le Isole Pontine; la previsione di contributi ai comuni per sostenere la distribuzione capillare della stampa a livello locale; la tutela del pluralismo informativo e dei livelli occupazionali del settore, l’autorizzazione alla Regione a partecipare, come socio fondatore, alla Fondazione “Latina 2032” istituita per le celebrazioni del centenario della città di Latina; l’abrogazione delle disposizioni sulla Fondazione di partecipazione Alta Roma, facendo conseguentemente confluire le relative risorse nel Fondo per il Sistema moda nel Lazio.

Per le aziende di servizi alla persona interessate da riorganizzazione interna o

Pl	192
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	44
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	28
Pubblicazione BUR	15/4/2025, n. 30
Tipologia potestà legislativa	mista
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge intersettoriale
Articoli/commi/parole	42/86/10828
Regolamenti regionali	1
Atti attuativi Giunta	7
Atti attuativi Consiglio	-

fusione è disposto l'esonero dagli obblighi di pareggio di bilancio e per le ASP Asilo Savoia e Istituto Romano di San Michele sono rimodulati i contributi in conto capitale per il patrimonio immobiliare.

È, altresì, finanziato il progetto "*Aut community*" dell'ASP Istituti riuniti del Lazio per un centro diurno destinato a giovani con disturbo dello spettro autistico.

Altre disposizioni attinenti all'ambito sociale sono quelle relative alla promozione dell'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità attraverso progetti sociali e di digitalizzazione dello spettacolo dal vivo, quelle per il contrasto alla povertà alimentare attraverso la distribuzione nelle mense sociali e negli empori della solidarietà di prodotti provenienti dalla lavorazione e trasformazione del latte bufalino di origine laziale, il contributo per gli orfani di femminicidio residenti nel Lazio e il contributo all'ATER di Roma per l'emergenza abitativa di Roma Capitale.

Sono presenti anche varie disposizioni relative al settore agricolo, quali la disposizione transitoria per i procedimenti in materia di usi civici pendenti al 1° gennaio 2025, che restano di competenza della direzione regionale; l'abrogazione della disposizione sul Sistema informativo agricolo regionale (SIAR), in attuazione di impegni assunti con il Governo nella fase del precontenzioso; la costituzione di Sportelli unici delle attività agricole, come articolazioni degli Sportelli unici delle attività produttive, e la rimodulazione dei contributi alle imprese vivaistiche.

legge regionale 1° luglio 2025, n. 8 *“Modifiche all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche”*¹⁷

La legge posticipa dal 30 giugno al 31 ottobre 2025 il termine entro il quale devono attuarsi le attività funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, in particolare finalizzate al miglioramento dell'offerta turistica e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio regionale, proposte dai comuni.

Inoltre, introduce modifiche al riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche e proroga

la durata delle utenze relative alle piccole derivazioni; in particolare:

1) posticipa dal 30 giugno al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le denunce dei pozzi presentate ai sensi della normativa vigente dai proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi che, alla data di entrata in vigore del d.p.r. 238/1999, captavano acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi dell'articolo 1 della l. 36/1994, per una portata inferiore o uguale a 20 l/s e ai quali è riconosciuto il diritto di utilizzare e derivare le acque stesse, equivalgono a domanda di concessione;

2) posticipa dal 30 giugno al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le amministrazioni competenti provvedono a individuare gli utenti ai quali è riconosciuto il diritto di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi dell'articolo 1 della l. 36/1994, nei limiti indicati dalla legge e posticipa, inoltre, dal 31

PI	210
Iniziativa	Consiglio
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	30
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	16
Pubblicazione BUR	3/7/2025, n. 53
Tipologia potestà legislativa	concorrente
Tecnica redazionale	novella
Tipologia normativa	legge di manutenzione
Articoli/commi/parole	4/4/241
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

¹⁷ Provvedimento abrogato dall'art. 22, comma 16, L.R. 8 agosto 2025, n. 15, a decorrere dal 13 agosto 2025.

dicembre 2026 al 31 dicembre 2028 il termine entro il quale ai suindicati utenti individuati è riconosciuto il diritto di utilizzare e derivare le suddette acque sotterranee divenute pubbliche;

3) proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028 la durata delle utenze di acqua pubblica relative alle piccole derivazioni che, alla data di entrata in vigore della legge, siano scadute e non siano state rinnovate, o non abbiano formato oggetto di apposita domanda di rinnovo già respinta o che, comunque, non siano state dichiarate decadute dal diritto di derivare acqua pubblica.

legge regionale 8 agosto 2025, n. 15 *“Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”*

La legge introduce variazioni al bilancio di previsione della Regione 2025-2027, prevedendo incrementi e corrispondenti riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, e interviene in diversi settori.

In particolare, approva i documenti contabili dell'ente “Riserva naturale del Monte Navegna e Monte Cervia”.

Modifica la l.r. 17/2014, consentendo alla Regione di avvalersi anche di altre amministrazioni ed enti pubblici per la gestione della tassa automobilistica regionale, con una riduzione del 10 per cento in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria.

Destina le risorse svincolate dal ripiano del disavanzo sanitario all'acquisizione dei complessi aziendali operanti nei settori sanitari, a favore delle strutture private accreditate e di alcune ASP, nonché ad interventi in ambiti socioeducativi. In ambito sanitario, altresì, interviene in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali, mediante modifiche alla l.r. 4/2003.

PI	217
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	32
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	14
Pubblicazione BUR	12/8/2025, n. 66, so 2
Tipologia potestà legislativa	mista
Tecnica redazionale	mista
Tipologia normativa	legge intersettoriale
Articoli/commi/parole	54/149/22517
Regolamenti regionali	4
Atti attuativi Giunta	22
Atti attuativi Consiglio	-

Inoltre, riconosce per l'anno 2025 un'indennità una tantum in favore dei dirigenti medici operanti nei servizi di pronto soccorso e, mediante modifica alla l.r. 17/2021, che istituisce l'Azienda regionale sanitaria Lazio.0, elimina l'obbligo di ricorrere prioritariamente alla mobilità del personale prima del concorso pubblico. Prevede contributi a sostegno dei comuni e delle famiglie a seguito dell'aumento delle tariffe delle RSA.

Disciplina, altresì, costituzione e funzionamento di una Fondazione per l'acquisizione e la gestione dei complessi aziendali operanti nei settori della biomedica, protesica e riabilitazione, nonché dei servizi di ricovero e cura di alta specializzazione.

Sostiene, infine, interventi urgenti e straordinari per contrastare la diffusione del Virus West Nile ed estende i contributi per l'acquisto della parrucca a tutte le patologie che comportano alopecia, istituendo tra l'altro presso ciascuna ASL la "banca della parrucca".

Modifica la l.r. 29/2001, concernente la promozione delle politiche giovanili, prevedendo il coinvolgimento dei genitori e delle relative associazioni, nonché una maggiore collaborazione scuola-famiglia.

Modifica la l.r. 8/2019, prevedendo progetti, anche nei comuni isolani, a favore di persone con disabilità, con particolare attenzione alla disabilità gravissima.

In materia ambientale, interviene sulla disciplina delle piccole derivazioni di acque sotterranee demaniali, modificando la l.r. 2/2013 e abrogando l.r. 30/2000.

Concede, poi, un contributo straordinario alla Società Ambiente Frosinone S.p.A. per concorrere alla copertura delle spese dovute alla stessa da parte dei Comuni della Provincia di Frosinone per la gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti sito nel Comune di Colfelice.

Modifica la l.r. 19/2024, concedendo contributi ai consorzi di bonifica per l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti finalizzati alla difesa del suolo. Finanzia, altresì, il progetto di interconnessione degli acquedotti Appio Alessandrino e Doganella per il contrasto dell'abbassamento del livello idrometrico del lago di Castel Gandolfo. Modifica la l.r. 14/1999, specificando che la competenza provinciale sull'autorizzazione agli scarichi ricomprende anche quella con finalità di riutilizzo.

Con riferimento al settore dell'energia, adegua la normativa regionale sugli

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili al d.lgs. 190/2024, prevedendo altresì l'espletamento in forma semplificata e in modalità asincrona della conferenza di servizi per alcune tipologie di interventi. Provvede alla copertura delle spese relative all'audit energetico, in funzione della riqualificazione del complesso immobiliare dell'ex Ospedale di Rieti; infine, concede un contributo straordinario all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico.

Prevede un accordo di collaborazione scientifica con il Consorzio FABRE, da attuare avvalendosi di ASTRAL S.p.A., per attività funzionali alla classificazione del rischio, alla valutazione della sicurezza e al monitoraggio delle opere infrastrutturali della rete viaria regionale. Autorizza, altresì, l'acquisizione del progetto tecnico esecutivo dal MOF S.c.p.A., per la riqualificazione degli immobili regionali facenti parte del vecchio Mercato ortofrutticolo di Fondi.

Modifica la l.r. 9/2005, prevedendo che i contributi regionali ai comuni, già ivi previsti, possano essere utilizzati anche per acquisire immobili da adibire a sedi comunali, nonché la l.r. 25/2020, concedendo contributi agli enti locali per la manutenzione straordinaria di immobili regionali nella disponibilità degli stessi. Inoltre, istituisce il Fondo regionale per lo stato di calamità o di emergenza destinato ai comuni, per il ripristino e la messa in sicurezza delle strutture e infrastrutture pubbliche, per la ripresa delle attività produttive e per contributi in favore dei cittadini.

Riconosce, infine, in favore dell'Università degli studi della Tuscia un contributo straordinario per interventi di ricostruzione dei laboratori di ricerca scientifica danneggiati dall'incendio del 4 giugno 2025, nonché un contributo per la realizzazione della sede distaccata dell'Università nella Provincia di Latina.

Nel settore dei trasporti, modifica la l.r. 58/1993, eliminando il requisito della residenza o del domicilio in un comune della Regione ai fini dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea. Inoltre, prevede che le maggiori entrate derivanti dalla quota accantonata nel bilancio della società Cotral S.p.A. per l'annualità 2026 siano versate alla Regione e destinate alla manutenzione straordinaria della flotta ferroviaria della società.

Istituisce, infine, un fondo regionale al fine di concorrere al programma statale di

sviluppo del sistema di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato, previa stipula di un protocollo di intesa tra Regione e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In tema di edilizia residenziale pubblica, modifica la l.r. 30/2002, introducendo in favore delle ATER misure di compensazione per la gestione degli alloggi sociali, e concede alle stesse un contributo straordinario per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la manutenzione del loro patrimonio immobiliare. Inoltre, prevede: un contributo straordinario per l'ATER della Provincia di Frosinone per l'adozione di un Piano di risanamento economico-finanziario; la cancellazione del debito dell'ATER della Provincia di Rieti, relativo al risarcimento dei danni pagato dalla Regione ai parenti delle vittime del crollo delle palazzine IACP di Amatrice a seguito del terremoto del 2016; risorse in favore dell'ATER del Comune di Roma per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica.

Nel settore della cultura, modifica la l.r. 23/2023 con riferimento agli interventi straordinari di valorizzazione di teatri, sale cinematografiche, palazzi storici, luoghi di culto, spazi archeologici e ricreativi del Lazio, prevedendo che il 30 per cento delle risorse annualmente stanziare per gli stessi, nel bilancio regionale, sia riservato al Comune di Roma Capitale.

Istituisce, altresì, un fondo per il restauro e la riqualificazione di aree culturali e monumenti che versano in stato di degrado o abbandono o che hanno subito gravi episodi vandalici. Inoltre, prevede e disciplina la partecipazione della Regione, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione "Museo del ricordo", concedendole un immobile, appartenente al patrimonio regionale, in comodato d'uso. Modifica la l.r. 19/2022, prevedendo a favore della Fondazione "Film Commission di Roma e del Lazio" il comodato d'uso dell'intero immobile regionale, già adibito a sede istituzionale, e riservando alla Regione la possibilità di usufruire di spazi per attività di proprio interesse; concede un contributo straordinario all'ANEC Lazio per il ripristino dell'area e delle dotazioni danneggiate a seguito del grave incendio di Chiosco Vittorio; infine, prevede un contributo in favore dell'ANA per l'organizzazione del raduno del IV Raggruppamento presso il Comune di Gaeta.

In materia di formazione professionale, modifica la l.r. 23/1992, prevedendo: l'implementazione di metodologie avanzate che favoriscano l'incontro tra domanda e

offerta di lavoro, con particolare attenzione ai settori della crescita intelligente e sostenibile; specifiche misure per facilitare l'accesso delle persone con fragilità ai servizi di orientamento e formazione; maggiore coinvolgimento delle parti sociali ed economiche nella programmazione e attuazione dell'offerta formativa mediante Patti di competenza; la valorizzazione dei percorsi formativi brevi attraverso il riconoscimento delle micro-credenziali e la messa in trasparenza delle competenze acquisite.

Istituisce, presso la Presidenza della Regione, un Tavolo interistituzionale sull'impatto dei dazi sull'economia regionale. Per evitare l'insolvenza tecnica del Consorzio industriale del Lazio, prevede la sospensione e il differimento dei pagamenti delle rate in scadenza negli esercizi 2025, 2026 e 2027. Modifica la l.r. 22/2024, introducendo, nell'ambito del programma straordinario regionale di investimenti pubblici, un diverso termine per l'approvazione degli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento.

Si segnala, infine, che la legge prevede: contributi straordinari per i titolari di licenza di pesca marittima professionale la cui attività commerciale sia stata impedita da lavori nelle relative aree portuali; un contributo per il 2025 al CONI per la realizzazione di eventi e iniziative finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, mediante modifica alla l.r. 19/2022; un fondo per gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e della Cisgiordania; una modifica alla l.r. 9/2010 al fine di adeguare al Regolamento UE 2016/679 la disciplina regionale sul trattamento dei dati personali effettuato dalla Giunta regionale, dalle ASL, dagli enti dipendenti e dalle agenzie regionali, nonché dalle società e dagli enti privati a partecipazione regionale; una modifica alla l.r. 13/2007, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, consentendo alle strutture ricettive situate in zone non servite da acquedotto pubblico di approvvigionarsi in modo autonomo, anche tramite la fornitura di soggetti privati; una modifica alla l.r. 1/2009, concedendo aiuti alle aziende agricole che utilizzino specie di interesse zootecnico iscritte ai libri genealogici; una modifica alla l.r. 6/2002, estendendo la possibilità di reclutamento del personale delle strutture di diretta collaborazione della Giunta e del Consiglio regionale anche ai dipendenti di società a controllo pubblico regionale ed eliminando, limitatamente alla Giunta, il limite percentuale per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti collocati in

aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o a seguito di analogo istituto.

legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18 *“Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Disposizioni varie”*

La legge dà esecuzione agli impegni assunti dalla Regione con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della fase precontenziosa di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023.

La Regione si è impegnata ad adeguare la propria legislazione alle osservazioni formulate dagli uffici legislativi dei ministeri competenti, al fine di ricondurre le disposizioni regionali a conformità con il quadro costituzionale e con la normativa statale ed europea, evitando così l'impugnativa in via principale del Governo di fronte alla Corte costituzionale.

Si tratta del terzo provvedimento di adeguamento adottato nel corso del 2025, dopo le leggi regionali 2/2025 e 4/2025, che avevano già dato esecuzione a precedenti impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione.

In particolare, modifica la l.r. 30/1998 in materia di trasporto pubblico locale, sopprimendo il riferimento alle sanzioni previste dal codice della strada, introduce numerose abrogazioni e modifiche alla l.r. 19/2022, intervenendo, tra l'altro, sulla disciplina delle concessioni di commercio su aree pubbliche, sostituendo la possibilità di prorogare le autorizzazioni "per ulteriori due volte" con la facoltà di rinnovarle "per una volta".

Modifica, inoltre, la l.r. 1/2020, eliminando la previsione relativa alla ricollocazione del personale delle società controllate dagli enti di area vasta.

PI	223
Iniziativa	Giunta
Commissione primaria	IV
Giorni <i>iter</i> (dalla data di assegnazione)	104
Giorni <i>iter</i> effettivo (dalla data di trattazione)	72
Pubblicazione BUR	9/12/2025, n. 101
Tipologia potestà legislativa	mista
Tecnica redazionale	novella
Tipologia normativa	legge di manutenzione
Articoli/commi/parole	20/24/2499
Regolamenti regionali	-
Atti attuativi Giunta	-
Atti attuativi Consiglio	-

In materia di demanio idrico e ambiente, abroga l'articolo 23 della l.r. 17/2024, relativo al rinnovo delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico in presenza di motivi imperativi di interesse generale e introduce, nell'ambito delle modifiche alla l.r. 19/2022, la soppressione dell'articolo 31 *ter* relativo al prelievo per uso personale di materiale litoide dal demanio idrico.

Modifica la l.r. 29/1997 in materia di aree naturali protette regionali, sopprimendo nell'articolo 27, comma 3, la specificazione degli impatti rilevanti ai fini della valutazione degli interventi nelle aree protette, e interviene sulla l.r. 29/1987 sulla circolazione fuoristrada dei veicoli a motore, escludendo le aree protette statali e i siti della rete Natura 2000 dall'ambito di applicazione della deroga prevista.

In materia di personale e organizzazione amministrativa, la legge interviene sulla disciplina del personale delle società controllate dalle province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale, modificando la l.r. 17/2015, con la soppressione della possibilità di proroga settennale dell'elenco del personale e la fissazione al 2026 del termine per le assunzioni e abrogando la corrispondente disposizione contenuta nella l.r. 23/2023.

Modifica, inoltre, la l.r. 6/2002 in materia di organizzazione del personale regionale, sostituendo il riferimento all'"apposita selezione" con "concorso pubblico" per il conferimento degli incarichi dirigenziali e la l.r. 40/1987 sull'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo", prevedendo che l'incarico conferito a personale collocato in quiescenza sia a titolo gratuito, conformemente alla normativa statale in materia di revisione della spesa pubblica.

In materia sanitaria e di tutela della salute, interviene sulle leggi regionali in materia di farmacie, modificando la l.r. 26/2002, come novellata dalla l.r. 20/2024, sostituendo il riferimento al "direttore generale" con quello al "direttore di farmacia" e apporta ulteriori modifiche alla l.r. 20/2024, con l'abrogazione dell'articolo 11 e la precisazione della disciplina relativa alla distribuzione di medicinali da parte delle organizzazioni non lucrative e degli enti del Terzo settore.

Interviene, altresì, sulla l.r. 5/2025 sull'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze, prevedendo che le attività destinate agli studenti minori siano realizzate nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e previo

consenso dei genitori.

In materia di sicurezza e legalità, la legge modifica la l.r. 14/2015 in materia di sovraindebitamento e lotta all'usura e all'estorsione, riordinando la composizione dell'Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità e del Tavolo previsto dall'articolo 15, sostituendo la partecipazione di specifici rappresentanti delle forze dell'ordine con la possibilità, previa specifiche intese con le amministrazioni di appartenenza, di includere rappresentanti di organi o amministrazioni dello Stato competenti nelle relative materie.

In materia di patrimonio regionale, modifica la l.r. 9/2017 prevedendo che, nelle more dell'adozione di una procedura a evidenza pubblica da avviare entro il 30 giugno 2026, ai soggetti che abbiano stabilito da almeno dieci anni la sede della propria attività in immobili del patrimonio indisponibile o del demanio regionale di rilevanza artistica, storica e naturalistica, in forza di una precedente concessione già scaduta, possano essere rinnovate le relative concessioni fino alla conclusione delle procedure e comunque non oltre il 30 giugno 2027, con l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria e l'applicazione di un canone concessorio determinato in ragione del valore di mercato.

Interviene in materia di cinema e audiovisivo, estendendo le possibilità di collaborazione della Fondazione Film *Commission* anche alle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) e modifica la l.r. 22/2024, sostituendo la parola "integrazione" con "inclusione" in relazione al contributo alle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità delle scuole paritarie.

Modifica il testo unico del commercio (l.r. 22/2019), precisando che le competenze attribuite all'Osservatorio regionale sul commercio si esercitano nell'ambito delle competenze della Regione.

Infine, in materia di tutela dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme, sostituisce integralmente l'articolo 11 della l.r. 7/2025, relativo ai contratti di appalto per i servizi di ristorazione collettiva. La nuova disciplina prevede che, nel rispetto della normativa eurounitaria e statale in materia di contratti pubblici, i bandi di gara per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione o dagli enti dalla stessa dipendenti o comunque controllati, possano adottare criteri di priorità in favore delle aziende che promuovano prestazioni diversificate,

aggiuntive e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa statale.

Oltre ad adeguarsi agli impegni assunti con il Governo, la legge, interviene anche sulle disposizioni in materia di trasporto pubblico non di linea e in materia di tassa automobilistica regionale

Nel primo caso, modifica i requisiti per l'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti presso la Camera di commercio previsti dalla l.r. 58/1993, con l'introduzione dell'obbligo del possesso del domicilio digitale.

Nel secondo, modifica le disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale contenute nella l.r. 15/2025 ridefinendo la relativa copertura finanziaria con l'istituzione di un'apposita voce di spesa obbligatoria denominata “Spese per le attività a supporto della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica”.

Capitolo Quarto

Il contenzioso costituzionale

1. Le leggi regionali impugnate dal Governo e legislazione statale impugnata dalla Regione. Precontenzioso

Nel 2025 non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, in via principale, né dal Governo nei confronti di leggi regionali, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, Cost., né dalla Regione nei confronti di una legge o un atto avente valore di legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, Cost.

Tuttavia, nella fase precontenziosa, al fine di evitare possibili impugnative, la Regione ha assunto con il Governo l'impegno a modificare le seguenti disposizioni regionali:

- l'articolo 21 della legge regionale 14 aprile 2025, n. 4, che modifica l'articolo 14 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio), relativo all'Osservatorio regionale sul commercio (**impegno attuato con l'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18**);

- l'articolo 33 della l.r. 4/2025, che modifica l'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale e disposizioni relative ai beni delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e delle aziende sanitarie (**impegno attuato con l'articolo 14 della l.r. 18/2025**);

- l'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 (Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze), relativo ad attività di prevenzione delle dipendenze nelle scuole e nelle istituzioni formative (**impegno attuato con l'articolo 15 della l.r. 18/2025**);

- l'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 (Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite

erpetiforme), relativo al sistema di premialità per l'inserimento di prodotti destinati ai soggetti celiaci (**impegno attuato con l'articolo 16 della l.r. 18/2025**);

- l'articolo 2 della legge regionale 1° luglio 2025, n. 8, relativo a modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche (**impegno attuato con l'articolo 22, comma 16, della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15**);

- l'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12, relativo a modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche);

- l'articolo 2 della l.r. 12/2025, relativo a modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche;

- l'articolo 9 della l.r. 12/2025, relativo a modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche;

- l'articolo 25, comma 6 della l.r. 12/2025, relativo a disposizioni in materia di recupero di volumi interrati, seminterrati e a livello terra;

- l'articolo 26, commi 1 e 2 della l.r. 12/2025, concernente disposizioni relative agli usi temporanei di aree e immobili dismessi o degradati ai sensi dell'articolo 23 quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- l'articolo 2, commi 4 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 2025, n. 20, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF e all'Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP (**impegno attuato con l'articolo 2, comma 1, lett. a), della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10**);

- l'articolo 5 della l.r. 20/2025, relativo al contributo regionale alla finanza pubblica e al programma straordinario per la coesione regionale (**impegno attuato con l'articolo 2, comma 1, lett. b), della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10**);

- l'articolo 17 della l.r. 20/2025, relativo al sostegno al Rally di Roma Capitale quale tappa del Campionato del mondo di Rally, nonché a modifiche ai commi 39 e 41 dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi ai contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale e successive modifiche (**impegno attuato con l'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10**);

- l'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, relativo ai fondi e accantonamenti del bilancio (**impegno attuato con l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10**);

- l'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, relativo a disposizioni in materia di spese di investimento e indebitamento regionale (**impegno attuato con l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2026, n. 10**).

In appendice è riportato un elenco riepilogativo delle disposizioni regionali osservate dal Governo e di quelle con le quali la Regione ha dato attuazione agli impegni assunti (Allegato 5).

PARTE SECONDA

L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

1. Le linee di tendenza della produzione regolamentare regionale

La potestà normativa secondaria della Regione è regolata dall'articolo 47 dello Statuto regionale, che attribuisce alla Giunta regionale l'adozione della maggior parte degli atti regolamentari, riservando al Consiglio regionale solo l'adozione dei regolamenti delegati dallo Stato.

I regolamenti della Giunta regionale sono suddivisi, ai sensi del citato articolo 47, in quattro tipologie principali, a cui devono poi aggiungersi i “regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria”. Tali tipologie sono:

- a) regolamenti esecutivi di leggi regionali;
- b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;
- c) c.d. regolamenti “delegati” o di “delegificazione”¹⁸;
- d) regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.

Chiudono il predetto quadro i regolamenti adottati dal Consiglio regionale per l'organizzazione delle proprie strutture, i quali sono assimilabili ai regolamenti di organizzazione della Giunta, ma vengono adottati, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, dello Statuto regionale, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

¹⁸ Regolamenti autorizzati da apposita legge regionale che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto.

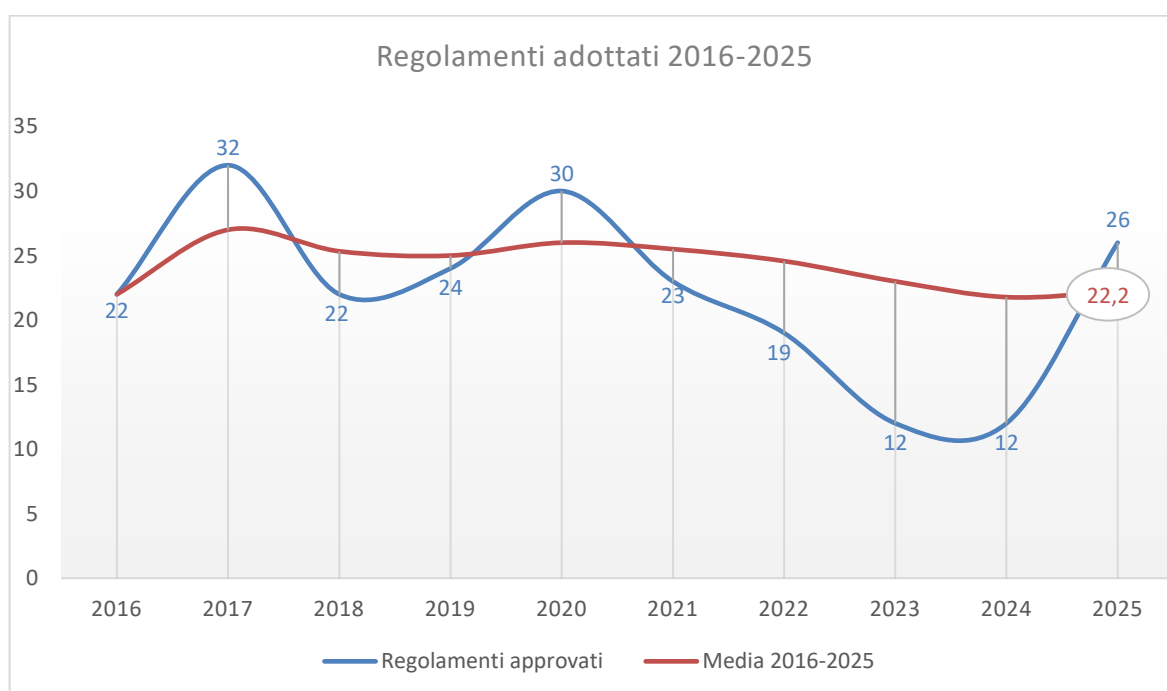
Nel 2025 sono stati adottati dalla Giunta regionale 26 regolamenti, così ripartiti:

- a) 15 regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;
- b) 8 regolamenti per l'organizzazione delle strutture della Giunta;
- c) 3 di modifica di altri regolamenti.



A questi si aggiungono 4 regolamenti riconducibili all'organizzazione delle strutture del Consiglio che, sommati agli 8 regolamenti di organizzazione della Giunta, portano a 12 i regolamenti di organizzazione, in aumento rispetto al 2024 che presentava un totale, tra Giunta e Consiglio, di 7 regolamenti di organizzazione.

Analizzando il dato quantitativo complessivo (figura 17) si nota che il numero dei regolamenti registra un andamento altalenante, con un dato medio dell'ultimo decennio pari a 22,2 regolamenti.



Passando all'esame della tecnica redazionale, 4 dei 26 regolamenti adottati dalla Giunta regionale nel 2025 (15,38%), sono stati redatti come testo nuovo, sostituendo completamente regolamenti vigenti o ponendosi quale prima attuazione in via regolamentare di disposizioni di legge; i restanti 22 sono stati redatti secondo la tecnica della novella ovvero apportando modifiche a regolamenti già vigenti.

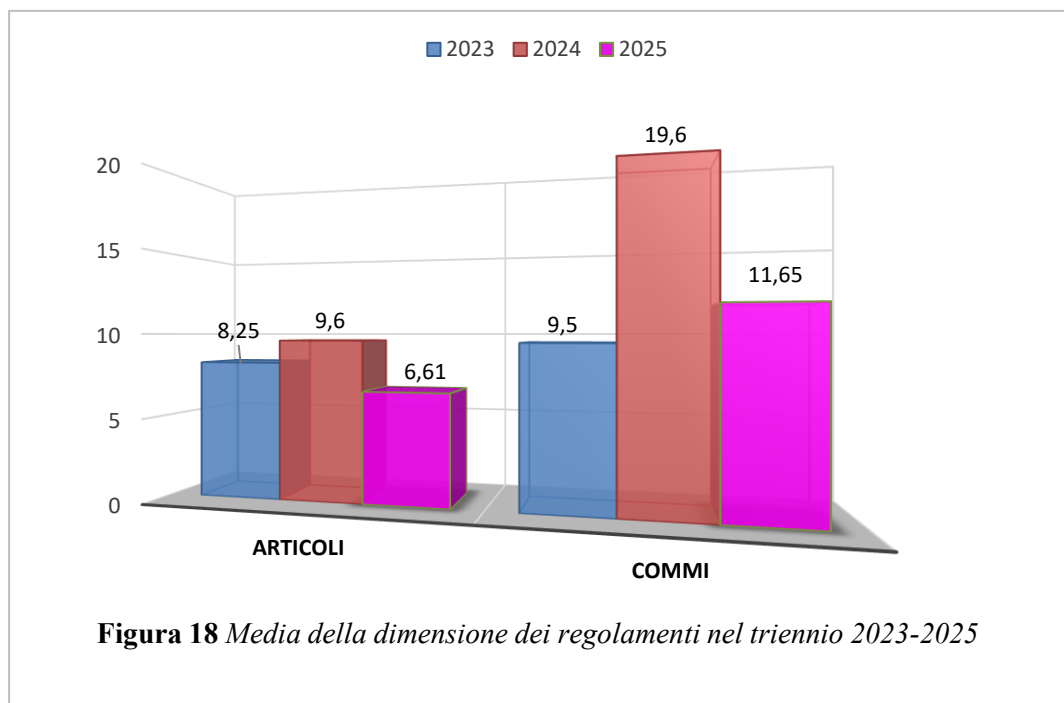
Aumenta lo scarto tra regolamenti "di novella" e regolamenti "nuovi", registrato nel 2024, laddove la percentuale dei regolamenti nuovi rispetto al totale dei regolamenti adottati era pari al 25 % (3 su 12).

La tabella 9 mostra il numero totale di articoli, commi, caratteri e relative medie, confrontando i dati dell'ultimo triennio.

	2025		2024		2023	
	totale	media	totale	media	totale	media
ARTICOLI	172	6,61	116	9,6	99	8,25
COMMI	303	11,65	236	19,6	114	9,5
CARATTERI	40.057	1.540	34.435	2.869	45.047	3.753

Tabella 9 Numero degli articoli e dei commi dei regolamenti della Giunta regionale nel triennio 2025-2023 e relative medie

Rispetto all'andamento complessivo del triennio, come mostra il grafico di figura 18, emerge un decremento del valore medio relativo agli articoli, mentre per i commi c'è una flessione solo rispetto all'anno 2025.



Anche per quanto concerne il numero medio di caratteri, si registra una diminuzione rispetto al dato dell'anno precedente considerato che nel 2025 passa da 2.869 a 1.540.

Venendo alle **materie** di esercizio della potestà regolamentare regionale esercitata dalla Giunta, si rileva una diversificazione degli ambiti d'intervento da parte della Regione (tabella 10).

Da segnalare, in particolare, la conferma del *trend*, già registrato negli anni precedenti, di una graduale diminuzione dei regolamenti di organizzazione rispetto al totale dei regolamenti adottati relativi ad altri settori.

Questo a conferma di una crescente attenzione riservata agli altri settori d'interesse della comunità regionale e non più alla sola organizzazione interna della “macchina amministrativa”.

Infatti, il macrosettore “Istituzionale”, con 11 regolamenti, continua ad essere quello con un maggior numero di regolamenti e al suo interno ricomprende tre regolamenti afferenti a materie che esulano da quelle strettamente di organizzazione interna degli uffici amministrativi.

Seguono, il macrosettore “Servizi alle persone e alla comunità” con 6 regolamenti; il macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” con 5 regolamenti e, con 2 regolamenti ciascuno, i macrosettori “Territorio ambiente e infrastrutture” e Finanza regionale”.

Analizzando nel dettaglio i regolamenti sotto il profilo delle singole materie, emerge che, nel macrosettore “Istituzionale”, 8 regolamenti sono riconducibili alla materia “Personale e amministrazione”, un regolamento attiene alle persone giuridiche private (*r.r. 7/2025* di attuazione delle disposizioni sul riordino delle ASP) uno riguarda la classificazione delle società controllate dalla Regione (*r.r. 20/2025*) e, infine, un regolamento attiene al trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle ASL, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale (*r.r. 25/2025*).

All'interno del macrosettore **“Servizi alle persone e alla comunità”**, 4 regolamenti rientrano nella materia di servizi sociali (*r.r. 2/2025* di attuazione della l.r. 9/2021 sul sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo; *r.r. 9/2025* di modifica del predetto r.r. 2/2025; *r.r. 10/2025* di attuazione della l.r. 3/2024 di istituzione del fattore famiglia; *r.r. 23/2025* di modifica del r.r. 1/2019 relativo agli interventi per le famiglie con minori nello spettro autistico), un regolamento attiene alla materia di tutela della salute (*r.r. 21/2025* di attuazione della l.r. 22/2024 relativa alla disciplina delle case funerarie e delle case del commiato) e un regolamento riguarda la materia dello spettacolo (*r.r. 6/2025* relativo alla definizione dei criteri e modalità per i contributi allo spettacolo dal vivo previsti dalla l.r. 15/2014).

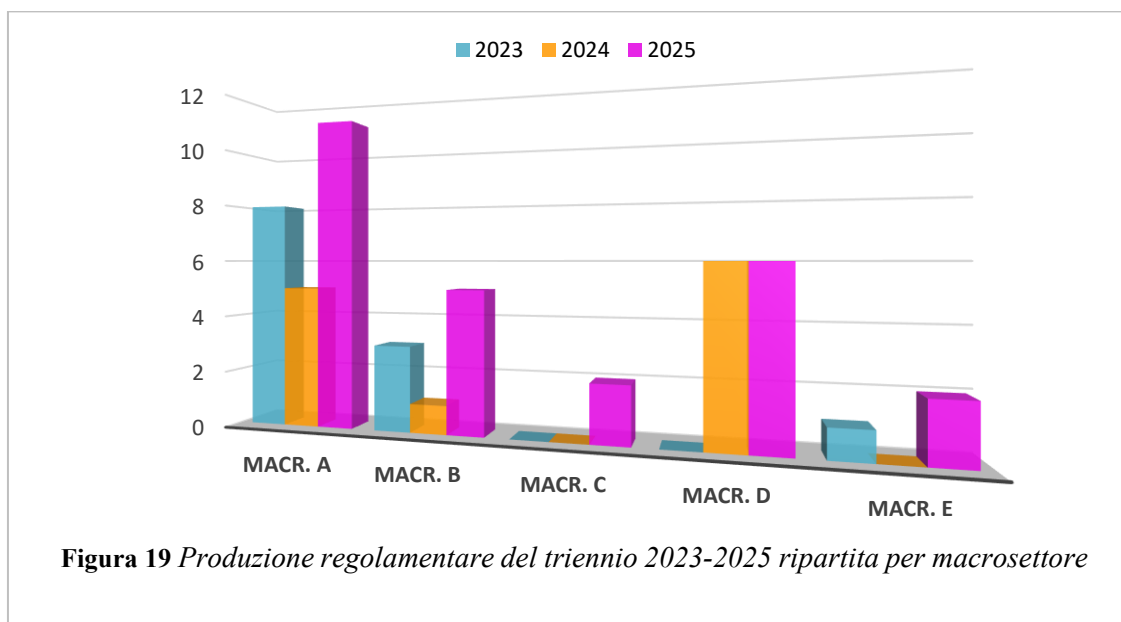
Il macrosettore **“Sviluppo economico e attività produttive”** annovera 2 regolamenti in materia di miniere e risorse geotermiche (*r.r. 1/2025* di modifica del regolamento di attuazione della l.r. 17/2004 in materia di cave e torbiere; *r.r. 26/2025* di modifica del r.r. 2/2022 di disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico), un regolamento in materia di commercio, fiere e mercati (*r.r. 3/2025* di modifica del r.r. 11/2022 sulla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche) e 2 regolamenti in materia di agricoltura e foreste (*r.r. 4/2025* di modifica del r.r. 7/2005 sulla gestione delle risorse forestali; *r.r. 19/2025* di modifica del r.r. 17/2013 sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura). Chiudono il quadro il macrosettore **“Territorio ambiente e infrastrutture”**, con un regolamento in materia di protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti (*r.r. 16/2025* sul procedimento per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica degli edifici - APE) e uno di modifica del r.r. 22/2018 relativo alla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica (*r.r. 12/2025*) e il macrosettore **“Finanza regionale”** con 2 regolamenti in materia di contabilità regionale (*r.r. 13/2025* e il *r.r. 18/2025*, entrambi di modifica del r.r. 29/2014 sulla gestione del servizio di economato).

MACROSETTORE	MATERIA	2025
MACROSETTORE A ISTITUZIONALE	Personale e amministrazione	8
	Persone giuridiche di diritto privato, società e trattamento dei dati sensibili e giudiziari degli enti e delle agenzie regionali	3
Totale Macrosettore A		11
MACROSETTORE B SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Miniere e risorse geotermiche	2
	Commercio, fiere e mercati	1
	Agricoltura e foreste	2
Totale Macrosettore B		5
MACROSETTORE C TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	1
	Multimateria	1
Totale Macrosettore C		2
MACROSETTORE D SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ	Tutela della salute	1
	Servizi sociali	4
	Spettacolo	1
Totale Macrosettore D		6

MACROSETTORE E FINANZA REGIONALE	Contabilità regionale	2
Totale Macrosettore E		2

Tabella 10 *Regolamenti della Giunta regionale adottati nel 2025 ripartiti per macrosettore e per materia*

Dal grafico rappresentato nella figura 19 emerge la prevalenza del macrosettore “Ordinamento istituzionale”, a seguire il macrosettore “Servizi alle persone e alla comunità”, segue il macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive”, per finire, i macrosettori “Territorio ambiente e infrastrutture” e “Finanza regionale”.



In appendice sono riportati un elenco riepilogativo dei regolamenti della Giunta regionale adottati nel 2025 (Allegato 6), articolato in base al rispettivo macrosettore e alla materia di appartenenza e l'elenco delle relative leggi che ne hanno previsto l'adozione (Allegato 7).

APPENDICE

ALLEGATO 1

Elenco delle leggi regionali del 2025 ripartite in base alla relativa durata dell'*iter* di approvazione e al soggetto titolare dell'iniziativa

L. R.	INIZIATIVA	INIZIO ESAME IN COMMISSIONE	APPROVAZIONE	DURATA <i>ITER</i> (gg.)
1	Giunta	16/01/2025	29/01/2025	13
2	Giunta	16/01/2025	29/01/2025	13
3	Giunta	06/03/2025	12/03/2025	6
4	Giunta	06/03/2025	03/04/2025	28
5	Consiglio	30/10/2023	09/04/2025	527
6	Giunta	11/04/2025	30/04/2025	19
7	Consiglio	09/07/2024	04/06/2025	330
8	Consiglio	10/06/2025	26/06/2025	16
9	Giunta	10/06/2025	26/06/2025	16
10	Giunta	10/06/2025	26/06/2025	16
11	Giunta	10/06/2025	26/06/2025	16
12	Giunta	12/09/2024	17/07/2025	308
13	Giunta	18/07/2025	30/07/2025	12
14	Giunta	02/07/2025	31/07/2025	29
15	Giunta	18/07/2025	01/08/2025	14
16	Consiglio	15/04/2025	10/09/2025	148
17	Giunta	09/09/2025	17/09/2025	8
18	Giunta	09/09/2025	20/11/2025	72
19	Giunta	13/11/2025	26/11/2025	13
20	Giunta	27/11/2025	23/12/2025	26
21	Giunta	27/11/2025	23/12/2025	26

Percentuale della durata media dell'iter di approvazione delle leggi regionali approvate nel 2025 e della relativa iniziativa legislativa

	DURATA MEDIA ITER (gg.)
DURATA MEDIA TOT.	78,85
CONSIGLIO	255,25
GIUNTA	37,35

	PERCENTUALE D'INIZIATIVA
CONSIGLIO	19,04 %
GIUNTA	80,95 %

ALLEGATO 2

Elenco delle leggi regionali approvate nel 2025 ripartite in base al macrosettore e alla materia di appartenenza

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE (C)	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”
Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	legge regionale 19 settembre 2025, n. 16 “Servizio volontario di vigilanza ecologica”

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (D)	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Tutela della salute	legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”
Servizi sociali	legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 “Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”

FINANZA REGIONALE (E)	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Bilancio	legge regionale 11 febbraio 2025, n. 1 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti

FINANZA REGIONALE (E)	
	locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Procedura speciale per debiti fuori bilancio derivanti da sentenze delle Commissioni tributarie, da sentenze della Corte di giustizia tributaria e da cartelle esattoriali”
	legge regionale 11 febbraio 2025, n. 2 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
	legge regionale 17 marzo 2025, n. 3 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
	legge regionale 14 maggio 2025, n. 6 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Ulteriori disposizioni”
	legge regionale 3 luglio 2025, n. 9 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”

FINANZA REGIONALE (E)	
	legge regionale 3 luglio 2025, n. 10 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
	legge regionale 3 luglio 2025, n. 11 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche”
	legge regionale 8 agosto 2025, n. 13 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024”
	legge regionale 8 agosto 2025, n. 14 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2025-2027”
	legge regionale 30 settembre 2025, n. 17 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani”
	legge regionale 9 dicembre 2025, n. 19 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei

FINANZA REGIONALE (E)	
	sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
	legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2026”
	legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”

MULTISETTORE (F)
legge regionale 14 aprile 2025, n. 4 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”
legge regionale 1° luglio 2025, n. 8 “Modifiche all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche”
legge regionale 8 agosto 2025, n. 15 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”
legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18 “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Disposizioni varie”

ALLEGATO 3

Elenco delle leggi regionali approvate nel 2025 ripartite in base alla tecnica redazionale

TESTI NUOVI
legge regionale 11 febbraio 2025, n. 1 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Procedura speciale per debiti fuori bilancio derivanti da sentenze delle Commissioni tributarie, da sentenze della Corte di giustizia tributaria e da cartelle esattoriali”
legge regionale 17 marzo 2025, n. 3 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 “Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze”
legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”
legge regionale 3 luglio 2025, n. 10 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche”
legge regionale 3 luglio 2025, n. 11 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche”

TESTI NUOVI
legge regionale 8 agosto 2025, n. 13 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024”
legge regionale 19 settembre 2025, n. 16 “Servizio volontario di vigilanza ecologica”
legge regionale 30 settembre 2025, n. 17 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani”
legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”

NOVELLE
legge regionale 1° luglio 2025, n. 8 “Modifiche all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025 e alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche”
legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18 “Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Disposizioni varie”

MISTI
legge regionale 11 febbraio 2025, n. 2 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 14 aprile 2025, n. 4 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”

MISTI
legge regionale 14 maggio 2025, n. 6 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Ulteriori disposizioni”
legge regionale 3 luglio 2025, n. 9 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”
legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”
legge regionale 8 agosto 2025, n. 14 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2025-2027”
legge regionale 8 agosto 2025, n. 15 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie”
legge regionale 9 dicembre 2025, n. 19 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”
legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2026”

ALLEGATO 4

Leggi regionali approvate nel 2025 in conformità alle disposizioni statutarie

LEGGI AUTO QUALIFICATE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO	
<i>legge regionale</i>	<i>Statuto</i>
legge regionale 14 aprile 2025, n. 4 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie” art. 6, commi 1 e 2	<i>art. 41, comma 8</i> <i>art. 56</i>
legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme” art. 1	<i>art. 6, comma 1</i>
legge regionale 3 luglio 2025, n. 9 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie” art. 2, comma 1	<i>art. 56</i>
legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio” art. 3	<i>art. 49</i>
legge regionale 8 agosto 2025, n. 15 “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie” art. 8, comma 2	<i>art. 41, comma 8</i>
art. 43, commi 1 e 2	<i>art. 41, comma 8</i> <i>art. 56</i>
legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2026” art. 22, comma 90	<i>art. 9</i>

LEGGI AUTO QUALIFICATE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO	
art. 22, comma 100	<i>art. 7</i>
art. 22, comma 108	<i>art. 7</i>
art. 22, comma 116	<i>artt. 6 e 7</i>

ALLEGATO 5

Elenco delle disposizioni regionali del 2025 osservate dal Governo e di quelle con le quali la Regione ha dato attuazione agli impegni assunti

PRECONTENZIOSO 2025		
LEGGE	DISPOSIZIONI OSSERVATE	IMPEGNI ATTUATI
Legge regionale 14 aprile 2025, n. 4 Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie	Art. 21 (Modifica alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modifiche)	Legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18 Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Disposizioni varie, art. 13
	Art. 33 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale. Disposizione attuativa)	Legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18 Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Disposizioni varie, art. 14
legge regionale 29 aprile 2025, n. 5 Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Interventi per la prevenzione delle dipendenze	Art. 5 (Attività di prevenzione delle dipendenze nelle scuole e nelle istituzioni formative)	Legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18 Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Disposizioni varie, art. 15
legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme	Art. 11 (Sistema di premialità per l'inserimento di prodotti destinati ai soggetti celiaci)	Legge regionale 4 dicembre 2025, n. 18 Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Disposizioni varie, art. 16
Legge regionale 1° luglio 2025, n. 8 Modifiche all'articolo 23, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del	Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 “Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della	Legge regionale 8 agosto 2025, n. 15 Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027. Disposizioni varie, art. 22, comma 16

PRECONTENZIOSO 2025		
Giubileo 2025 e alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 (Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni) e successive modifiche	durata delle utenze relative alle piccole derivazioni” e successive modifiche)	
Legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio	Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche)	
	Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” e successive modifiche)	
	Art. 9 Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure” e successive modifiche	
	Art. 25 (Disposizioni in materia di recupero di volumi interrati, seminterrati e a livello terra. Modifica alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche), comma 6	
	Art. 26 (Disposizioni relative agli usi temporanei di aree e immobili dismessi o degradati ai sensi dell’articolo 23 quater del	

PRECONTENZIOSO 2025		
	decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), commi 1-2	
Legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 Legge di stabilità regionale 2026	Art. 2 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche “IRPEF” e all’Imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), commi 4 e seg.	Legge regionale 27 maggio 2026, n. 10 Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028. Disposizioni varie, art. 2, co. 1, lett. a)
	Art. 5 (Contributo regionale alla finanza pubblica. Programma straordinario per la coesione regionale)	Legge regionale 27 maggio 2026, n. 10 Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028. Disposizioni varie, art. 2, co. 1, lett. b)
	Art. 17 (Sostegno al Rally di Roma Capitale quale tappa del Campionato del mondo di Rally. Modifiche ai commi 39 e 41 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi ai contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale e successive modifiche)	Legge regionale 27 maggio 2026, n. 10 Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028. Disposizioni varie, art. 2, co. 1, lett. c)
Legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028	Art. 4 (Fondi e accantonamenti)	Legge regionale 27 maggio 2026, n. 10 Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028. Disposizioni varie, art. 2, co. 2

PRECONTENZIOSO 2025		
	Art. 5 (Disposizioni in materia di spese di investimento e indebitamento regionale)	Legge regionale 27 maggio 2026, n. 10 Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028. Disposizioni varie, art. 2, co. 3

ALLEGATO 6

Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2025 ripartiti in base al macrosettore e alla materia di appartenenza

ISTITUZIONALE	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Personale e amministrazione	regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”
	regolamento regionale 4 aprile 2025 n. 8 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”
	regolamento regionale 3 giugno 2025 n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5 (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie). Disposizioni transitorie”
	regolamento regionale 21 luglio 2025 n. 14 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”
	regolamento regionale 28 luglio 2025 n. 15 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”
	regolamento regionale 11 agosto 2025 n. 17 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”

ISTITUZIONALE	
	regolamento regionale 25 novembre 2025 n. 22 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”
	regolamento regionale 4 dicembre 2025, n. 24 “Modifiche al regolamento regionale 1° agosto 2016, n. 16 (Regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per il personale della giunta della regione Lazio) e successive modifiche”
Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)	regolamento regionale 2 aprile 2025, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB e delle ASP) e successive modificazioni”
	regolamento regionale 13 novembre 2025 n. 20 “Modifica al regolamento 4 agosto 2016, n. 18 (Classificazione delle società, direttamente o indirettamente, controllate dalla Regione, per fasce sulla base degli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma del codice civile, in attuazione dell'articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4)”
	regolamento regionale 23 dicembre 2025, n. 25 “Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11 "Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Miniere e risorse geotermiche	regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche)) e successive modificazioni”
	regolamento regionale 29 dicembre 2025, n. 26 “Modifiche al regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2 'Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi della legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)' e successive modifiche”
Commercio, fiere e mercati	regolamento regionale 12 febbraio 2025, n. 3 “Modifiche al regolamento regionale 11 agosto 2022, n. 11 “Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1. (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche)” e successive modificazioni”
Agricoltura e foreste	regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 4 “Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali") e successive modificazioni”
	regolamento regionale 10 novembre 2025 n. 19 “Modifiche al regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) e successive modifiche”

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	regolamento regionale 28 luglio 2025 n. 16 “Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere e) e f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE) Lazio e individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici. Abrogazione del regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20 (Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici) e successive modifiche”
Multimateria	regolamento regionale 30 giugno 2025 n. 12 “Modifiche al regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22 (Criteri per la definizione della procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e determinazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308)”

SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA'	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Tutela della salute	regolamento regionale 21 novembre 2025 n. 21 “Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di Stabilità Regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato”
Servizi sociali	regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2 “Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo) e successive modifiche”

SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITA'	
	regolamento regionale 23 aprile 2025 n. 9 "Modifiche al regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 "Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo" e successive modifiche)"
	regolamento regionale 3 giugno 2025 n. 10 "Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Istituzione del fattore famiglia)"
	regolamento regionale 2 dicembre 2025, n. 23 "Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) e successive modificazioni"
Spettacolo	regolamento regionale 25 marzo 2025, n. 6 "Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2019, n. 16 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15) e successive modifiche"

FINANZA REGIONALE	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Contabilità regionale	regolamento regionale 14 luglio 2025 n. 13 "Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2014 n. 29 (Disposizioni di prima attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Regolamento per la gestione del servizio di economato) e successive modificazioni"
	regolamento regionale 28 ottobre 2025 n. 18 "Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2014 n. 29 (Disposizioni di prima attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Regolamento per la gestione del servizio di economato) e successive modificazioni"

ALLEGATO 7

Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2025 e delle relative leggi di previsione

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE
Regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche)) e successive modificazioni” <i>Articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17</i>
Regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2 “Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo) e successive modifiche” <i>Legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo)</i>
Regolamento regionale 12 febbraio 2025, n. 3 “Modifiche al regolamento regionale 11 agosto 2022, n. 11 “Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1. (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche)” e successive modificazioni” <i>Legge regionale 10 febbraio 2022, n.1. (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche)</i>
Regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 4 “Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali") e successive modificazioni” <i>Articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)</i>

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE
Regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie” <i>Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)</i>
Regolamento regionale 25 marzo 2025, n. 6 “Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2019, n. 16 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15) e successive modifiche” <i>Articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale)</i>
Regolamento regionale 2 aprile 2025, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB e delle ASP) e successive modificazioni” <i>Articolo 20 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP))</i>
Regolamento regionale 4 aprile 2025, n. 8 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” <i>Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)</i>
Regolamento regionale 23 aprile 2025, n. 9 “Modifiche al regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 "Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo" e successive modifiche)” <i>Legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo)</i>

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE
Regolamento regionale 3 giugno 2025, n. 10 “Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Istituzione del fattore famiglia)” <i>Legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Istituzione del fattore famiglia)</i>
Regolamento regionale 3 giugno 2025, n. 11 “Modifiche al regolamento regionale 10 marzo 2025, n. 5 (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie). Disposizioni transitorie” <i>Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)</i>
Regolamento regionale 30 giugno 2025, n. 12 “Modifiche al regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22 (Criteri per la definizione della procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e determinazione delle sanzioni di cui all' articolo 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308)” <i>Articolo 1 commi 37, 38 e 39 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione)</i>
Regolamento regionale 14 luglio 2025, n. 13 “Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2014 n. 29 (Disposizioni di prima attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n.25. Regolamento per la gestione del servizio di economato) e successive modificazioni” <i>Articolo 3 e 43bis della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione)¹⁹</i>
Regolamento regionale 21 luglio 2025, n. 14 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” <i>Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)</i>

¹⁹ La l.r. 25/2001 è stata abrogata dall'articolo 56, comma 3, lettera a) della nuova legge di contabilità regionale 12 agosto 2020, n. 11. Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità, continuano ad applicarsi: il regolamento regionale di contabilità 26/2017 e il regolamento regionale 29/2014.

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE
Regolamento regionale 28 luglio 2025, n. 15 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” <i>Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)</i>
Regolamento regionale 28 luglio 2025, n. 16 “Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e) e f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE) Lazio e individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici. Abrogazione del regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20 (Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici) e successive modifiche” <i>Articolo 21, comma 6, lettere e) e f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale)</i>
Regolamento regionale 11 agosto 2025, n. 17 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” <i>Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)</i>
Regolamento regionale 28 ottobre 2025, n. 18 Modifiche al regolamento regionale 15 dicembre 2014 n. 29 (Disposizioni di prima attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25. Regolamento per la gestione del servizio di economato) e successive modificazioni <i>Articolo 3 e 43 bis della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione)²⁰</i>

²⁰ La l.r. 25/2001 è stata abrogata dall’articolo 56, comma 3, lettera a) della nuova legge di contabilità regionale 12 agosto 2020, n. 11. Ai sensi dell’articolo 56, comma 2 della l.r. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità, continuano ad applicarsi: il regolamento regionale di contabilità 26/2017 e il regolamento regionale 29/2014.

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE
Regolamento regionale 10 novembre 2025, n. 19 “Modifiche al regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) e successive modifiche” <i>Articolo 1, commi 134 e 135, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013)</i>
Regolamento regionale 13 novembre 2025, n. 20 “Modifica al regolamento 4 agosto 2016, n. 18 (Classificazione delle società, direttamente o indirettamente, controllate dalla Regione, per fasce sulla base degli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma del codice civile, in attuazione dell' articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4)” <i>Articolo 23, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione)</i>
Regolamento regionale 21 novembre 2025, n. 21 “Regolamento di attuazione e integrazione dell’articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di Stabilità Regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato” <i>Articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di Stabilità Regionale 2025)</i>
Regolamento regionale 25 novembre 2025, n. 22 “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” <i>Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)</i>
Regolamento regionale 2 dicembre 2025, n. 23 “Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) e successive

REGOLAMENTI ADOTTATI E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE
modificazioni” <i>Articolo 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale)</i>
Regolamento regionale 4 dicembre 2025, n. 24 “Modifiche al regolamento regionale 1° agosto 2016, n. 16 (Regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per il personale della giunta della regione Lazio) e successive modifiche” <i>Articolo 1, comma 60, lettera b) della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)</i>
Regolamento regionale 23 dicembre 2025, n. 25 “Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 11 "Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende Unità Sanitarie Locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli altri enti privati a partecipazione regionale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)""" <i>Articolo 2, commi 26 e 27 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011)</i>
Regolamento regionale 29 dicembre 2025, n. 26 “Modifiche al regolamento regionale 4 gennaio 2022, n. 2 'Disciplina delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi della legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)' e successive modifiche” <i>Articolo 9 della legge regionale n. 3 del 21 aprile 2016 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)</i>